



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a. 2021/2022

Il direttore generale: fattispecie e disciplina.

Relatore: Professor Marco Speranzin

Laureanda: Elisa Zamò

Matricola: 1176849

INDICE

<i>Abstract</i>	1
1. La figura del direttore generale	2
1.1. La scarsa previsione normativa prevista per il direttore generale.....	2
1.2. I poteri ed i doveri del direttore generale	8
1.3. La “posizione apicale” del direttore generale.....	13
1.4. Il contratto di direttore generale	16
1.5. Il direttore generale nei diversi tipi di società	18
1.5.1. Direttore generale e società semplice	20
1.5.2. Direttore generale e società in accomandita semplice.....	24
1.5.3. Direttore generale e società a responsabilità limitata	26
1.6. Il rapporto tra direttore generale e amministratori.	28
1.6.1. La questione del cumulo della funzione di direttore generale ed amministratore.....	32
1.7. Le figura dell’institore, del procuratore e del commesso	34
2. La nomina e la revoca del direttore generale	36
2.1. Introduzione al regime di nomina del direttore generale	36
2.2. La nomina per disposizione statutaria o assembleare ex art. 2396 c.c.	37
2.3. Questione inerente alla possibilità di considerare direttore generale anche il soggetto nominato tale al di fuori di quanto previsto dall’art. 2396 c.c.	38
2.4. La nomina del direttore generale diversa rispetto al dettato dell’art. 2396 c.c. ovvero la nomina “irrituale”	40
2.5. Direttore generale e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza..	42

2.6. Il direttore generale di fatto	46
2.7. Iscrizione della nomina del direttore generale presso il registro delle imprese e la disciplina riguardante la rappresentanza esterna di tale figura	48
2.8. La revoca del direttore generale	50
3. La responsabilità del direttore generale	53
3.1. Perimetro soggettivo dell'art. 2396 c.c.	53
3.2. Il profilo oggettivo dell'art. 2396 c.c.	60
3.3. Le azioni esercitabili nei confronti del direttore generale	65
3.4. Le cause di esenzione da responsabilità per il direttore generale.....	69
4. Case study: analisi di uno statuto societario e verbale di nomina di un direttore generale in una società facente parte di un gruppo a gestione familiare.....	71
4.1. La previsione dello statuto societario	71
4.2. Il verbale.....	71
4.3. Analisi di questo specifico caso di nomina di nomina di direttore generale	76
BIBLIOGRAFIA.....	78

Abstract

Il direttore generale può essere considerato come uno dei soggetti di maggiore importanza all'interno di una società, lo stesso può assumere una struttura monocratica o collegiale nell'ipotesi di comitato di direzione.

Nonostante il codice civile non fornisca una definizione di direttore generale, lo stesso può essere inquadrato come una figura apicale dotata di compiti di coordinamento ed ottimizzazione delle attività operative nel contesto societario di riferimento.

Il lavoro punta a descrivere ruoli e funzioni del direttore generale, con il tentativo di colmare il vuoto che caratterizza alcuni aspetti della relativa disciplina.

Per comprendere lo spazio operativo ed i relativi confini dell'operato di un direttore generale non si può prescindere dal confronto di tale figura con quella che viene considerata la carica apicale per eccellenza, ovvero l'amministratore delegato, il quale, con riferimento alla struttura gerarchica, è l'immediato superiore di un direttore generale.

Centrale nella disciplina del direttore generale è l'art. 2396 c.c. *“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”* tale norma menziona, ma non definisce la figura inerendo esclusivamente al suo regime di nomina e di responsabilità.

All'interno delle S.p.A. dunque al direttore generale viene estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea, tale regime di responsabilità risulta dunque di dubbia applicazione, mancandone una esplicita menzione, nel caso di previsione

statutaria di nomina consigliere, modalità non definita legislativamente ma molto diffusa nella prassi.

Il regime di responsabilità è duplice, dovendo differenziare tra la responsabilità derivante dal contratto di lavoro e la responsabilità societaria.

Verranno affrontate anche le novità introdotte dalla nuova normativa sulla crisi d'impresa, nonché il significato di struttura organizzativa adeguata ex art. 2086 comma 2.

Per quanto concerne il compenso di tale figura si distingue tra la retribuzione fissa derivante dal contratto di lavoro subordinato ed una eventuale retribuzione variabile in forma di *bonus target* elargita al raggiungimento di obiettivi aziendali.

Verrà poi trattato un caso pratico di un soggetto nominato direttore generale dal consiglio di amministrazione sotto previsione statutaria di una società appartenente ad gruppo caratterizzato da una direzione familiare.

1. La figura del direttore generale

1.1. La scarsa previsione normativa prevista per il direttore generale

Nella realtà operativa delle imprese, da sempre ed ancor più nel momento attuale, la figura del direttore generale ricorre in modo pressoché costante, soprattutto all'interno di imprese caratterizzate da un minimo di rilevanza con riguardo alle dimensioni, e assai spesso vi assume compiti e ruolo di grande importanza.

Tale figura non deve essere considerata nuova in quanto una disposizione riguardante il direttore generale era già presente all'interno del Codice di commercio. A differenza del Codice civile, però, l'art. 147 del Codice di commercio del 1882 ravvisava le funzioni del direttore generale nella "*parte esecutiva delle operazioni sociali*", atteso che l'intera disposizione prevedeva: "*Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale, la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita a un*

direttore estraneo al Consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, (...), nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi”¹

Il direttore generale non è definito dalla legge², ancorchè vi si riferiscano alcune disposizioni, prima fra tutte l'art. 2396 c.c., norma perno della disciplina inerente alla figura in esame, con cui viene estesa l'applicabilità delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori di società per azioni, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro.

Coerentemente con il criterio adoperato, cioè non fornire la nozione di direttore generale, bensì renderlo destinatario di alcune disposizioni in materia di responsabilità dettate per gli amministratori, il legislatore contempla tale figura in numerose altre norme di seguito citate a titolo esemplificativo.

Rileva dunque, l'art. 2434 c.c. inerente all'esenzione da responsabilità maturate nella gestione sociale, anche in caso di approvazione del relativo bilancio, gli artt. 2621 e 2622 c.c. riguardanti le responsabilità conseguenti alla commissione dei delitti di false comunicazioni sociali, anche in società quotate, gli artt. 2634, 2635, 2638 c.c. ossia le responsabilità derivanti dalla commissione dei reati di infedeltà patrimoniale, di corruzione tra privati, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza³,

¹ A. CATANIA, *A margine di un'ordinanza di tema di responsabilità del direttore generale di società di capitali*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2021, 76

² P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, IV, UTET, Torino, 1991, 461 e nt. 1, il quale osserva che, la figura gode di una consolidata tipicità sociale sufficiente a supplire al silenzio legislativo, aspetto che consentirebbe di definire “*tranquillamente*” il direttore generale come “*colui che ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni del consiglio di amministrazione, interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione; il tutto sotto la direzione e vigilanza dello stesso consiglio*”

³ Prendono principalmente a base le norme penali, per ricostruire, attraverso un ragionamento induttivo, la fattispecie del direttore generale, G. MINERVINI, *Gli*

negli artt. 72, V comma, e 83 V comma d.lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 inerente alle responsabilità gestorie fatte valere dai commissari nominati nelle amministrazioni straordinarie, nell'art. 146, r.d. 16 Marzo 1942, n. 267 sulle responsabilità gestorie fatte valere dal curatore fallimentare, ed infine, negli artt. 223, 224, 225, e 226 L.F. sui fatti di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito e denuncia di crediti inesistenti, dal 15 Luglio 2022⁴ riformulati negli artt. 329, 330, 325, 331 e 332, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e, sempre dal 1 Settembre 2021 nell'art. 341 dello stesso Codice sui reati compiuti allo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo, o di omologazione di un accordo di ristrutturazione, o in consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria.

La sola norma nella quale la legge non si cura, esplicitamente, della responsabilità del direttore generale è l'art. 2390 c.c., con cui si prevede il divieto a carico degli amministratori di società per azioni all'esercizio delle funzioni di direttore generale in società concorrenti, salva l'autorizzazione dell'assemblea, così manifestando l'impressione di dare per presupposta la fisionomia del direttore generale, senza averla, però, mai determinata.

Si può dunque dire che il codice civile incentra sul direttore generale specificamente il solo art. 2396 c.c.; in questa particolare disposizione, la figura in esame risulta considerata nei termini esclusivi di membro di una sola organizzazione societaria, ossia la società per azioni, in quanto destina al direttore generale un solo precetto, come già prima accennato, con il fine di estendere le regole sulla responsabilità degli amministratori della s.p.a.,

amministratori di società per azioni, Giuffrè, Milano, 1956, 205 ss.; A. BORGIOI, *I direttori generali di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1975, 26 ss.; ID., *Amministratori di fatto e direttori generali* in *Giur. Comm.*, 1975, II, 593 ss.

⁴ Data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, differita dal termine iniziale del 15 agosto 2020

quindi senza alcuna vocazione generale e conseguentemente come organo necessariamente eventuale.

La figura del direttore generale si delinea quindi come momento fisiologicamente appartenente alla struttura organizzativa dell'attività d'impresa in quanto tale. Il direttore generale attiene, dunque, alla catena decisionale e realizzativa dell'attività produttiva⁵ e pertanto va nettamente a distinguersi dalla figura dell'institore *ex art. 2203 c.c.*, che verrà in seguito analizzato.

Nel tentativo quindi di enucleare una definizione di massima del direttore generale sembra non si possa fare a meno di muovere dall'unica certezza disponibile, ossia l'appartenenza del direttore generale alla categoria dei dirigenti⁶. Siffatto convincimento consegue all'impiego da parte del legislatore dell'aggettivo "generale", per marcare il dato che i compiti affidati al direttore

⁵ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, a cura di M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO e U. TOMBARI, Giuffrè editore, Milano, 2016, I Tomo, 1472

⁶ V. F. PERGOLESI, *Dirigente (voce)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè Milano, 1964, XII, 620; A. ZOPPOLI, *Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione*, E.S.I., Napoli, 2000, 114, nt. 87; L. SAMBUCCI, sub. Art. 2396 c.c., in *Società di capitali Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli 2004, 721, con la precisazione però che il direttore generale assume la qualifica dirigenziale a condizione che sia subordinato; F. GALGANO e R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, XXIX, 1, Cedam, Padova, 2006, 536; F. FERRARA JR. e F. CORSI *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè Milano, 2011, 573, F. VASSALLI, sub. Art. 2396 c.c., in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, II, 2, Piccin, Padova, 2011, 189; L. FOLLADORI, *Direttori generali (voce)*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. comm.*, 2017, 201; ID., *La responsabilità dei direttori generali*, in *Riv. Dir. Comm.* 2015, 507; in termini di "funzionario dirigente" si esprime P. M. SANFILIPPO, *Gli amministratori*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. CIAN., III, Giappichelli, Torino, 2020, 535 ss.; incerto in merito all'afferenza del direttore generale alla categoria dei dirigenti P. MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i "management contract"*, in *Contr. impr.*, 1987, 453, a motivo del fatto che il direttore generale presenterebbe "affinità di status" assai maggiori con gli amministratori, piuttosto che con i dirigenti.

si espandono a tutti i rami ed uffici della società, con il limite, come ovvio, delle funzioni indelegabili da parte degli amministratori⁷.

Dal direttore generale bisogna distinguere un'altra tipologia di dirigenti, ossia i "direttori di settore", dirigenti che, benchè dotati di un elevato grado di autonomia, dipendono gerarchicamente dal direttore generale, dal quale si differenziano perché non godono della prerogativa di vigilare sul generale andamento dell'impresa la quale costituisce, invece, la componente tipizzante del direttore generale⁸.

L'art. 2396 c.c.: "*Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*" discorre genericamente di "direttori generali" risultando dunque pacifica la possibilità di più direttori generali⁹. Risulta importante precisare che, in principio, quella del direttore generale è, però, una struttura unipersonale, per la quale, cioè, non dovrebbe porsi, nel difetto di una univoca indicazione contraria, la problematica dell'agire congiunto.

⁷ Rel. Guardasigilli, 1062, ove si ricollega esplicitamente l'aggettivo "generale" che accompagna il sostantivo "direttore", alla direzione di tutti i rami, reparti e stabilimenti di cui si compone l'impresa; F. GALGANO e R. GENGHINI, cit., 460, nt. 104; L. FOLLADORI, *La responsabilità*, cit., 507; in giurisprudenza, Trib. Napoli, 20 aprile 1989, in *Società*, 1997, 1989, 1162 ss.; Trib. Vigevano, 9 marzo 1983, in *Banca, borsa, tit., cred.* 1984, II, 83 ss.

⁸ A. AUDINO, sub. Art. 2396 c.c., in *Il nuovo diritto delle società*, I, a cura di A. Maffei Alberti, CEDAM, Padova, 2005, 864, nt. 18

⁹ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni attuali sulla figura del "Direttore generale" d'impresa*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società – Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, 408; rimane pertanto aperto il tema del "quando" in concreto si possano delineare, e si delineino, più direttori generali

Il direttore generale è dunque quella figura a cui competono ampi poteri in merito alla gestione della società, ma non all'amministrazione della stessa¹⁰. La differenza tra queste due macro attività è sostanziale: l'amministrazione ha a che fare con la definizione degli obiettivi e delle politiche cruciali di ogni società, è infatti una funzione determinante e decisoria, che dunque si trova a monte di qualsiasi altro tipo di agire, ovvero precede, dando linee guida ed indirizzi, ogni altra attività che viene svolta all'interno dell'impresa, mentre la gestione è una funzione esecutiva. Ne consegue anche che l'amministrazione prende le decisioni importanti di un'impresa nella sua interezza, mentre il direttore generale, come vertice della gestione della società, prende le decisioni entro i confini del quadro che viene prima impostato dall'amministrazione; entrambe queste funzioni sono però cruciali, a modo loro, per la crescita di un'organizzazione.

Il direttore generale può dunque essere come colui che, per l'autonomia, la discrezionalità e la qualità nella scelta delle modalità operative con cui è legittimato a dare esecuzione alle decisioni dell'organo amministrativo, è in grado, pure se con l'osservanza delle direttive di carattere generale impartite dagli amministratori¹¹ e nel rispetto delle esigenze correlate alla struttura ed alla funzionalità dell'azienda, di determinare un'incidenza immediata e rilevante sugli scopi dell'impresa fissati dagli amministratori¹².

¹⁰ Cass. 10 novembre 1987, n. 8279; Cass. 1 novembre 1987, n. 8160, in *Dir. Fall.*, 1988, II, 376; Cass., 16 giugno 1979, n. 3400, in *Giur. It.*, 1980, I, 80

¹¹ A parere di P. MONTALENTI, *La traslazione*, cit., 454, la sotto ordinazione del direttore generale in rapporto agli amministratori andrebbe intesa nel solo ristretto significato che le decisioni dei direttori generali non possono prevalere sull'eventuale deliberazione di segno contrario degli amministratori

¹² Descrizione, certamente, non dissimile, ma non per questo coincidente con quella cui ha dato vita P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 461 ss.

1.2. I poteri ed i doveri del direttore generale

I poteri e doveri di un direttore generale vengono stabiliti dal diritto societario come connessi alla posizione apicale che lo stesso ricopre.

Al rapporto contrattuale che lega tale figura alla società risultano, invece, affidati compiti di carattere sostanzialmente integrativi.

La diligenza che il direttore generale deve incarnare è senza alcun dubbio quella di livello più alta che si ricalca sul modello professionale *ex. art. 1176 2 co. c.c.*: *“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*.

Le decisioni inerenti le definizioni degli obiettivi globali della società, unitamente all'elaborazione delle strategie di massima per raggiungerli, sono riservate alla competenza esclusiva degli amministratori; ad esse si aggiungono, più in generale, tutte le scelte incidenti sul funzionamento della società¹³.

All'organo amministrativo non può essere pertanto concesso traslare in capo al direttore generale, anche solo indirettamente in virtù di decisioni dal contenuto eccessivamente generico, il dovere di compiere le scelte occorrenti per l'esercizio dell'impresa, né il direttore generale può effettuare attività che possano dimostrarsi estranee all'oggetto sociale.

Si potrebbe sostenere che amministratori e direttore generale siano soggetti ad una “cogestione diseguale”¹⁴ dell'impresa, poiché concorrerebbero alla

¹³ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 464

¹⁴ N. ABRIANI, *Le modificazioni al codice civile introdotte dal d.lgs. n. 14/2019*, in *Commento al codice della crisi d'impresa. Scema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, a cura di R. D'Arrigo, L. De Simone, F. Di Marzio e S. Leuzzi, *I quaderni di in executivis*, Genius, 3/2019, 36 ss., I sintomi di quella che si è intesa qualificare “cogestione diseguale” dell'impresa tra amministratori e direttore generale pare possano ritrovarsi in una disposizione non più in vigore emanata quasi un secolo fa. Si allude all'art. 6 r.d.l. 1Luglio 1926, n. 1130, con cui si disponeva l'obbligo per tutti i “direttori tecnici e amministrativi, e gli altri capi di ufficio o di servizi con funzioni analoghe, gli

sua amministrazione da posizioni distinte. Ai primi è, quindi, attribuito il potere di coordinare, dirigere ed organizzare l'amministrazione della società, impartendo a tal fine indicazioni che sono di norma vincolanti per il secondo, e quest'ultimo è, quindi, privo di un autonomo potere di gestione, giacché onerato d'eseguire le direttive gestionali provenienti dagli amministratori, previa verifica della loro conformità con l'interesse sociale.

Al direttore generale compete, dunque, il compimento dei c.d. atti di amministrazione strumentali al funzionamento dell'organizzazione societaria¹⁵, per il cui buon andamento si rivela, nondimeno, essenziale la comunicazione che il direttore generale è tenuto a fare agli amministratori delle informazioni occorrenti, da un lato, per il corretto esercizio della gestione, dall'altro, per la traduzione operativa delle direttive gestionali da impartire.

Il direttore generale, in definitiva, esercita attività di alta amministrazione dell'impresa, consistente nel dare esecuzione alle scelte gestionali dell'organo amministrativo, sotto il potere di vigilanza di quest'ultimo.

institori e in generale gli impiegati muniti di procura" (La disposizione non fa riferimento ai "dirigenti", ma ai "direttori", considerato che la categoria autonoma dei dirigenti è stata introdotta dal codice civile del 1942. G. GIUGNI, *Le categorie dei prestatori di lavoro: panorama comparativo*, in Rivista trimestrale, 1966, 867, non per niente evidenzia come il dirigente costituisca, diversamente dall'impiegato, una figura a formazione più tardiva, che trae origine dalla progressiva espansione delle dimensioni delle imprese) di non fare parte delle associazioni sindacali degli altri prestatori di lavoro e di aderire alle federazioni delle associazioni dei datori di lavoro, quasi a rimarcare, per un verso, la separatezza sul piano collettivo rispetto agli altri lavoratori subordinati e, per l'altro, la sostanziale comunione di interessi con l'imprenditore. V. G. GIUGNI, *Il dirigente d'azienda nel diritto*, in *Il dirigente d'azienda nell'evoluzione della società*, Atti del Convegno CIDA, Roma, 1974, 306; P. TOSI, *Il dirigente d'azienda*, Franco Angeli, Milano, 1974, 17 ss.; C. ZOLI, *Dirigente* (voce), in *Diritto del lavoro*, a cura di P. Lambertucci, *Dizionari del diritto privato*, promossi da Irti, Giuffrè, Milano, 2010; P. LAMBERTUCCI, *Il dirigente d'azienda tra orientamenti giurisprudenziali, assetti contrattuali e discipline legali: l'occasione per un bilancio*, in Riv. it. dir. lav., III, 2012, 158.

¹⁵ P. M. SANFILIPPO, *Gli amministratori*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, III, Giappichelli, Torino, 2020, 535 ss., riconosce al direttore generale il ruolo di tramite fra l'attività deliberativa dell'organo amministrativo e l'organizzazione degli uffici interni.

Tra i doveri di carattere accessorio vanno specialmente ricordati, tra gli altri, quello alla riservatezza sui brevetti, *know how*, altri peculiari procedimenti e informazioni aziendali in genere¹⁶. Al dovere di riservatezza si congiunge quello di divieto di uso personale di tali notizie¹⁷, il quale dovere va, a sua volta, al divieto di non concorrenza¹⁸; tale norma fa esplicito riferimento solo agli amministratori, ma tramite l'art. 2396 c.c. che prevede l'estensione dello speciale regime di responsabilità degli amministratori anche in capo ai direttori generali, ritenendo che questa estensione riguardi tutto il plesso di norme inerenti alla responsabilità degli amministratori, si ritiene che anche l'art. 2390 c.c. possa essere dunque esteso ai direttori generali¹⁹.

La violazione di questi doveri dovrebbe portare, oltre che la responsabilità per inadempimento, il potere della società di risolvere per giusta causa il rapporto²⁰.

Dato il ruolo di vertice nella struttura dei dipendenti, il direttore generale è tenuto ad eseguire personalmente e a verificare la puntuale esecuzione da parte di altri delle indicazioni dell'organo amministrativo. Tale attività, che è

¹⁶ A proposito anche la norma penale dell'attuale art. 2622 c.c.

¹⁷ A riguardo anche la disposizione dell'art. 184 T.u.f.

¹⁸ Ritraibile dall'art. 2390 c.c.: *“Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni”* Viene dato rilievo ad un potenziale conflitto di interessi, mirando ad evitare che l'amministratore, nella disposizione, il direttore generale per quanto qui rileva, durante il suo incarico si trovi in situazioni di antagonismo con la società. Il divieto è dunque preordinato a tutelare la società ed è inteso a favorire il perseguimento dell'interesse sociale da parte dell'amministratore, per quanto testualmente previsto dalla norma, e per il direttore generale per il regime di estensione della responsabilità, operante per quest'ultima figura.

¹⁹ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari, cit, 1482*.

²⁰ Sempre che non si tratti di violazioni di scarsa importanza *ex art. 1455 c.c.*

centrale nel contesto della figura in esame e della sua correlata attività, può essere considerata almeno da due aspetti: quello dell'obbedienza e fedeltà del direttore e il potere/dovere di controllo del medesimo sull'operato dei dipendenti della società, che si accompagna ad uno stringente potere di vigilanza.

L'obbligo di obbedienza e fedeltà si focalizza, per il direttore generale, proprio nel suo rapporto con gli amministratori, nel senso può avere solo compiti di esecuzione indiretta, in quanto gli esecutori necessari della volontà dei soci sono unicamente gli amministratori²¹.

Il direttore generale, però, può, o meglio, deve non uniformarsi alle direttive ed indicazioni degli amministratori nei casi in cui queste siano *contra legem*, se risultano pregiudizievoli per la società, nel caso di sopravvenuta conoscenza di circostanze ignote agli amministratori e tali da non potere essere loro comunicate in tempo utile, se è ragionevole ritenere che essi avrebbero approvato la deviazione.

Nelle prime due ipotesi il direttore generale deve rifiutarsi di eseguire la direttiva, mentre non è chiaro se possa o debba prendere altresì provvedimenti ulteriori. Nell'ultima delle ipotesi sopra accennate il direttore può e dunque deve assumere, come già detto, la decisione che non comporti pregiudizi per la società.

Tenuto conto del rilievo oggi assunto dell'obbligo degli amministratori di agire in modo informato²², pare naturale attribuire alla nostra figura un ruolo informativo di primo piano. La fonte dei doveri informativi del direttore generale va ricercata nella natura dell'attività svolta da tale figura: secondo le mansioni nel concreto affidategli, collegandosi pur sempre alla regola cardine di correttezza e buona fede. In tale ottica andrà ricostruita e misurata la

²¹A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari, cit.*, 1482

²² Art. 2381 co. 1 c.c.

gamma degli obblighi informativi facenti capo al direttore generale: dall'informativa periodica sui fatti inerenti l'impresa, a quella tempestiva su fatti che possono rendere opportuna la modifica di decisioni già prese dagli amministratori ovvero che possano influire sul merito di decisioni che gli amministratori si apprestano a prendere.

Finora è stato preso in esame solo il direttore generale operante come singolo; ciò nonostante, come brevemente menzionato nel paragrafo precedente, occorre chiedersi se sia ammissibile un numero maggiore di direttori generali²³. L'art. 2396 c.c. contiene nel suo testo un indizio per la risoluzione di tale interrogativo, il dettame di tale articolo, si rivolge, infatti, a tale figura come genere plurale; sembra però, che, a meno che i plurimi direttori generali non si costituiscano in un organo collegiale²⁴, così da preservare la funzione unitaria che tale ruolo presuppone, la concezione di plurimi direttori generali che svolgano la loro funzione in modo autonomo e svincolato l'uno dall'altro sia un argine difficile da superare, in quanto poco funzionale al senso della figura in esame.

La compresenza di più direttori generali sembra, peraltro, mal si concili con i flussi informativi, dei quali il direttore generale è destinatario da parte delle singole funzioni aziendali, e di cui è, a propria volta, latore nei confronti degli amministratori, salvo voler supporre che su ciascun direttore generale possa ricadere unicamente una parte degli obblighi informativi in questione; ossia quella connessa alle notizie, nonché alle valutazioni rientranti nelle diverse aree dell'attività d'impresa ad ognuno di loro assegnata; il che, però inevitabilmente, parrebbe rafforzare l'impressione che possa dimostrarsi improprio continuare a contraddistinguere come "generale", la sfera di

²³ A. BORGIOLI, *I direttori generali di società per azioni*, cit., 17; F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003*, UTET Giuridica, 2013, 228; A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI *Questioni*, cit. 408; L. FOLLADORI, *La responsabilità*, cit., 507

²⁴ Cass., 8 novembre 1984, n. 5640, in Giust. Civ. Mass., 1984, 11.

competenza della quale disporrebbero coloro le cui conoscenze risulterebbero immancabilmente parziali²⁵.

Nel caso di compresenza di più direttori generali, ove tutti abbiano gli stessi compiti da svolgere in settori differenti dell'attività dell'impresa, gli obblighi informativi verranno a differenziarsi: ciascuno dovrebbe essere tenuto, infatti, a fornire le sole notizie e valutazioni che ricadono nell'area gestionale specificamente affidata.

1.3. La “posizione apicale” del direttore generale

Nel quadro complessivo si può dire che la figura del direttore generale riveste una posizione apicale; questo sia che si tratti di un'impresa organizzata secondo il modello della s.p.a., sia che l'impresa assuma un'organizzazione differente.

Appare però necessario definire e determinare i confini di tale posizione apicale.

Essendo pressoché mute le norme di legge in punto definitorio della figura in esame, la consolidata tipicità sociale del direttore generale ha assunto nel tempo sempre maggiore peso.

Si è così affermato che la funzione primaria del direttore generale si concretizzi nell'esecuzione immediata, ma non meccanica, delle decisioni del consiglio di amministrazione, tale figura ha il dovere di interpretare le stesse, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole ai lavoratori che

²⁵ Sembrano offrire più di uno spunto in tale direzione A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni*, cit., 409, nt. 29, a tenore dei quali, per il caso in cui il consiglio di amministrazione riceva informazioni dei deleganti contraddittorie o incomplete, non sarebbe irragionevole prospettare che – nell'interesse dell'impresa – il direttore generale – di propria iniziativa – riferisce al consiglio, dal momento che le notizie da lui provenienti risultano di stretto ausilio all'attività di vigilanza sui delegati. Alla luce dei dubbi avanzati, pare evidente si rivelerebbe difficoltoso, in siffatte evenienze, individuare quale tra i supposti direttori generali sia onorato di intraprendere le iniziative descritte.

gerarchicamente si trovano ad un livello inferiore, e controllandone la puntuale esecuzione.

Questo modo di procedere, però, non ha convinto tutta la giurisprudenza; in particolare, la sentenza di Cassazione n. 28819/2008²⁶ ha ritenuto la posizione apicale del direttore generale come “*cosa sganciata dal contenuto intrinseco delle mansioni*”, per desumerla invece “*dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria*”. Tale indirizzo giurisprudenziale non risulta però convincente, poiché all’idea della tipologia di mansioni, che vengono affidate a un dato soggetto, vorrebbe sostituire il dato dell’adozione, nell’affidamento di una qualsiasi mansione, del *nomen* del direttore generale.

Non a tutti gli autori, però, le norme codicistiche sul direttore generale sono apparse totalmente mute in punto definitorio, quanto invece non prive di spunti e anzi, utili per un’integrazione, oppure, all’occorrenza, correzione, dei risultati rinvenibili ricorrendo al criterio della tipicità sociale.

Così, più di recente, alcuni²⁷ hanno tentato di valorizzare la presenza di agganci definitivi già nel contesto della norma dell’art. 2396 c.c., per

²⁶ Seguita, ma solo in via incidentale, dalla pronuncia di Consiglio di Stato n. 5641/2011; da ultimo Cass. n. 23630/2015 in cui si afferma che il direttore generale di banca corresponsabile unitamente al consiglio di amministrazione per la crisi dell’istituto di credito non è individuabile esclusivamente nel soggetto che ha ricevuto un’investitura “istituzionale” e Trib. Roma, n. 19185/2015 in cui i giudici capitolini pronunciandosi sull’azione di responsabilità *ex art.* 2393 c.c. promossa da un socio, inquadrando la figura del direttore generale, hanno affermato che, tra i compiti in capo a quest’ultimo, non rientra il dovere di vigilanza sull’operato dei componenti il consiglio di amministrazione, rispetto ai quali ricopre un ruolo subordinato. Il Tribunale, inoltre, ha precisato che “la figura del direttore generale, di cui non si rinviene una definizione nel codice civile, risponde all’esigenza di affiancare all’organo amministrativo un funzionario di alto livello che possieda quelle competenze tecniche e capacità direzionali che l’imprenditore richiede”. In particolare, il Tribunale romano ha ribadito che il compito fondamentale del direttore generale è quello di dare esecuzione alla volontà degli amministratori, alla cui formazione, tuttavia, egli non concorre poiché la definizione degli indirizzi gestionali compete esclusivamente all’organo amministrativo, di cui da notizia il *Sole 24 ore* del 16 dicembre 2015

²⁷ A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni, cit.*, 399 s.

constatare che gli stessi si pongono, in buona sostanza, lungo la stessa linea direzionale dei risultati raggiunti dalla sopracitata tesi della tipicità sociale.

Si tratta in sostanza, di due agganci. Il primo che è ritraibile dalla congiunzione “anche” posta al centro dell’art. 2396 c.c. che mostra la prossimità dell’azione della direzione generale con quella della funzione amministrativa; queste due funzioni concorrono, dunque secondo tale visione, a comporre il vertice operativo dell’impresa: solo il concorso nella funzione decisionale, sempre secondo questo orientamento, può costituire il fondamento di una regola concorrente di responsabilità. L’altro è desumibile dall’aggettivo “generale” di cui anche nel corpo della disposizione, evoca la ricorrenza di un rapporto immediato, senza medi, dunque, della direzione con il *côtè* consiliare del vertice operativo.

In altri termini il direttore generale è il gradino più basso del vertice della struttura aziendale, al contempo rivestendo una posizione comunque sovraordinata rispetto agli altri dipendenti, oltre che risultando nei fatti inserito, rispetto alle operazioni considerate, nell’organizzazione dell’impresa.

È dotato del potere direttivo e del potere di controllo; si pone insomma, come una vera cinghia di trasmissione.

La posizione di vertice del direttore generale²⁸ non esige che essa si accompagni ad un’equivalente dimensione della rappresentanza esterna²⁹, salva una precisa assegnazione statutaria, ovvero un’esplicita delega da parte dell’organo amministrativo, che, a dispetto della qualifica data al direttore,

²⁸ In giurisprudenza, Cass., 5 dicembre 2008, n. 28819, in *Riv. Dir. Comm.*; 2009, 146 ss., App. Napoli, 23 ottobre 2003, in *Giur. Napoletana*, 2004, 168 ss.; Trib. Roma, 28 Settembre 2015, n. 1985, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13 gennaio 2009, in *Il caso.it*, 4 Maggio 2009; Trib. Torino, 9 aprile 1997, in *Giur. It.*, 1998, I, 2, 1691; Trib. Vigevano, 9 marzo 1983, cit.

²⁹ Cass. 17 febbraio 2011, n. 3848, in *Riv. Not.*, 2011, 1430

non potrà mai essere generale, pena una non concessa ingerenza in campi riservati per legge agli amministratori³⁰.

Al direttore generale, dunque, è di norma accordato un ruolo di coordinamento interno; sembra, per questo, sufficiente che la sua capacità di rappresentanza all'esterno sia parametrata alla dimensione del potere direttivo in concreto esercitato, il quale ultimo, quindi, ne circoscriverà anche il perimetro di efficacia.

1.4. Il contratto di direttore generale

Nella prassi, di solito, il direttore generale è un dipendente dell'impresa, legato alla stessa con un contratto di lavoro; tale caratteristica, però, non è per nulla necessaria, né in punto di ricostruzione della fattispecie, né in punto di effetti.

Oggi si ammette, infatti, senza incertezze, la possibilità di direttori generali che non siano lavoratori subordinati, bensì lavoratori autonomi. La dottrina ammette, infatti, che l'incarico in discorso possa inquadrarsi nello schema del mandato o del contratto d'opera³¹.

È prevalente opinione, inoltre, che il rapporto contrattuale, prima menzionato, possa essere stretto dalla società anche con una persona giuridica a cui vengono attribuite mansioni di direttore generale³².

Pure può capitare che il contratto, concretamente stipulato, assegni mansioni minori rispetto a quelle di direttore generale: in simile evenienza, il riscontro

³⁰ In giurisprudenza, Cass., 19 febbraio 2011, n. 3848, in *Riv. not.*, 2011, 1436; Cass., 27 aprile 2007, n. 10096, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 4; Cass., 15 novembre 2006, n. 24298, in *Giust. Civ. Mass.* 2006, 11; Cass., 13 giugno 2006, n. 13669, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, 6

³¹ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 463; P. MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società*, cit., 453 ss.

³² A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 1481.

della qualità di direttore generale e l'applicazione della relativa disciplina si affida al piano dell'esercizio di fatto delle funzioni³³.

La sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13 Gennaio 2009³⁴ riguarda lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative di una banca di credito cooperativo, per gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative e statutarie che regolano l'attività della banca, oltre che per gravi perdite del patrimonio. In particolare, l'organo amministrativo era incorso in gravi violazioni di legge e statuto, avendo via via dismesso le proprie funzioni istituzionali attribuendo in via esclusiva ogni potere al Presidente del consiglio e al capo dell'esecutivo. Il consiglio di amministrazione si era, dunque, limitato a ratificare le decisioni assunte dal Presidente e dall'ex direttore generale.

L'ex direttore generale veniva contestato di aver gestito in via esclusiva ed autonoma il comparto degli impieghi in violazione dei limiti della delega conferitagli dal consiglio di amministrazione. Il convenuto ex direttore generale sosteneva in giudizio di essere stato però assunto dalla banca istante come funzionario con incarico alla direzione della cassa, in nessun atto e mai in concreto avendo esercitato l'attività di direttore generale come addebitatogli.

Nella sentenza si legge, però, che "Non è in dubbio che il resistente, che pure assume di non essere mai stato qualificato direttore generale essendo stato assunto con la qualifica di funzionario con l'incarico della direzione della cassa, abbia in concreto esercitato i poteri attribuitigli dallo statuto (...). Come dichiarato sul punto dalla giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina, la qualifica di direttore generale va attribuita e riconosciuta ai dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell'impresa sociale; ai

³³ Trib. Santa Maria Capua Vetere 13 gennaio 2009

³⁴ Pubblicata il 4 Maggio 2009 sul sito www.ilcaso.it

dirigenti che cioè sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite; spetta al direttore generale mettere in esecuzione le decisioni degli amministratori, interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione sotto la direzione e la vigilanza degli amministratori (...). Nel caso oggetto di considerazione, risulta dunque evidente che l'attività espletata dal convenuto in attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione con gli ampi poteri a lui attribuiti consentono di ritenere che egli svolgesse le funzioni di direttore generale nell'ambito della banca istante e che, per ciò solo, risultano essergli riferibili per le ragioni sopraindicate le irregolarità e gli illeciti commessi in concorso con i componenti del consiglio di amministrazione.”

In ogni caso, il rapporto contrattuale che lega il direttore generale alla società è senza alcun dubbio a titolo oneroso.

La durata della carica e la cessazione della medesima non sono disciplinate dal diritto societario, ma seguono, di regola, il regime del particolare rapporto contrattuale esistente tra società e direttore generale³⁵.

1.5. Il direttore generale nei diversi tipi di società

La constatazione che le sole norme di natura non penale che il codice civile dedica esplicitamente al direttore generale si ritrovino con esclusivo riguardo alle società per azioni, induce ad interrogarsi sulla possibilità di una nomina, in difetto d'espressa previsione legale, anche in relazione ad altri tipi societari³⁶.

³⁵ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 1481.

³⁶ L. FOLLADORI, *Direttori generali* (voce), cit., 2015, 201, nt.5, non esclude che la figura del direttore generale possa essere concepibile in astratto anche nelle società di persone, traendo spunto dal caso affrontato da Trib. Salerno, 10 dicembre 2009, in *Giur. Comm.*, 2011, II, 461 ss., con nota di M. L. CIRRINCIONE, *Sulla responsabilità*

La questione si pone, atteso che, su di un piano pratico, il ruolo di direttore generale appare adatto a trovare ben più di una ragione d'essere all'interno di organizzazioni imprenditoriali costituite non soltanto in forma azionaria³⁷.

Anzi, nella realtà operativa delle imprese, quantomeno in quelle dotate di una certa consistenza strutturale, dove risulta anche maggiormente difficoltoso attendere all'insieme delle attività, nonché sovrintendere al complesso delle relazioni, che l'esercizio dell'impresa normalmente comporta, la necessità di affidarsi ad una figura in grado di contribuire allo svolgimento dei quotidiani affari, sembra affiorare in maniera fisiologica tra le valutazioni che l'organo amministrativo si trova ad eseguire.

Nel quadro normativo riformato, dapprima, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 375 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14³⁸, e, successivamente dall'art. 40 d.lgs. n.147/2020³⁹ si assiste ad una sorta di frazionamento delle competenze degli amministratori su due livelli. Il primo in cui si sollecitano gli amministratori ad istituire adeguati assetti organizzati, ed un secondo, con il quale si incoraggiano gli stessi amministratori a suddividere tra più soggetti parte delle funzioni amministrative, contabili ed organizzative, secondo una scala di valori da essi stessi disposta.

Pare evidente, allora, che in un contesto organizzativo tendenzialmente frammentato la possibilità che gli amministratori possano avvertire l'urgenza di demandare l'esecuzione di parte delle decisioni gestorie ad un soggetto

gestoria del direttore generale in una società in accomandita semplice, avente ad oggetto l'azione di responsabilità esperita nei confronti del direttore generale di s.a.s.

³⁷ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni*, cit., 405; ID sub art. 2396 c.c., cit., 1471 e 1473; C. ANGELICI, *La società per azioni. Principi e problemi*, Giuffrè, Milano, 2012, 375.

³⁸ Ha modificato la precedente formulazione dell'art. 2086 c.c. esigendo ora che l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva istituisca un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa

³⁹ Ha a sua volta rettificato le modifiche in precedenza apportate agli artt. 2257, 2380bis, 2409-novies e 2475 c.c. dall'art. 377 d.lgs. n. 14/2019

sottoposto al proprio potere direttivo possano divenire di gran lunga più elevate.

Sembra, tuttavia, sin d'ora conveniente trattare con estrema cautela l'eventuale nomina di un direttore generale nelle imprese costituite in forma di società di persone.

1.5.1. Direttore generale e società semplice

Nel caso di società semplice, in particolare, due paiono le evenienze che potrebbero in concreto aversi, qualora gli amministratori, in ottemperanza al dovere d'istruire adeguati assetti organizzativi, dovessero optare per munire l'impresa di un direttore generale. La prima è che la direzione generale venga conferita ad un socio, che non sia già amministratore, né che lo divenga unitamente all'assunzione dell'incarico di direttore generale. La seconda, è che la direzione generale venga accordata ad un non socio.

Laddove la direzione generale dovesse essere affidata ad un socio non amministratore, sembra si debba ulteriormente distinguere tra un primo scenario in cui vengano attribuiti allo stesso poteri di rappresentanza all'esterno, da una seconda ipotesi in cui gli stessi gli vengano, invece, espressamente negati.

Nel caso in cui al socio non amministratore nominato direttore generale siano stati riconosciuti poteri di rappresentanza all'esterno⁴⁰, pare inevitabile che egli venga chiamato a rispondere, personalmente e solidalmente con gli altri soci, nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali, atteso che l'art. 2267, I comma, c.c. nel decretare la responsabilità patrimoniale dei soci che hanno agito in nome e per conto della società, non mostra di prendere in considerazione il titolo sulla cui scorta essi agiscano, a nulla plausibilmente

⁴⁰ Cass., 6 gennaio 1982, n. 18 in *Giur. Comm.*, 1983, II, 38 contempla esplicitamente la possibilità che l'attribuzione del potere di rappresentanza ad un socio (la pronunzia, per la precisione, concerne una società in nome collettivo) non impedisca che questi possa conferire ad un altro socio un mandato con rappresentanza per compiere determinate operazioni.

valendo la circostanza che i poteri di rappresentanza accordati, accedano alla posizione di socio/direttore generale, anziché a quella di socio/amministratore.

Nell'evenienza in cui, invece, al socio non amministratore nominato direttore generale siano stati negati poteri di rappresentanza, per non incorrere in responsabilità sarà sufficiente non compiere atti di amministrazione che possono impegnare la società all'esterno⁴¹. In tal modo, pare si possa beneficiare della causa di esenzione di responsabilità persona e solidale nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali che il medesimo art. 2267, I comma, c.c. abilita ciascun socio a potere condividere con tutti gli altri nel contratto sociale, ovvero in una sua successiva modifica, sempre che, chiaramente, il patto limitativo della responsabilità, unitamente alla causa della quale discende, ossia la privazione dei poteri di rappresentanza, a norma del successivo comma II, siano stati portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Siffatta eventuale fonte di limitazione della responsabilità patrimoniale, che, verosimilmente, non dovrebbe incontrare particolari difficoltà ad essere sempre fatta valere nei rapporti interni tra il socio non amministratore nominato direttore generale ed i restanti soci⁴², sembra ciò nonostante possa rivelarsi d'incerta efficacia ove si ponga mente al fatto che essa

⁴¹ Cass., 30 marzo 2000, n. 3903, in *Giust. Civ. Mass.* 2000, 669; Cass 25 ottobre 1985, n. 5271, in *Giust. Civ. Mass.* 1985, 10, e Cass. 7 febbraio 1984, n. 936, in *Giust. Civ. Mass.* 1984, 2, soggiungono, peraltro, che anche nell'eventualità di rappresentanza sociale sarebbe imprescindibile la c.d. "*contemplatio domini*" cosicché laddove il rappresentante di una società non dovesse spendere il suo nome, il negozio dello stesso concluso non spiegherebbe effetti nei riguardi della società. Consiste in un principio, inoltre, ribadito, sotto il profilo della legittimazione processuale, anche da Cass., 19 giugno 1995 n. 6938, in *Società*, 1996, 35.

⁴² App. Venezia, 30 gennaio 2020, n. 288, in *Dejure*, ha asserito che l'art. 2267 c.c., il quale sancisce la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, sarebbe posto a tutela dei creditori sociali e non della società, sicché i creditori, e non la società, potrebbero agire nei confronti dei singoli soci per il pagamento dei debiti sociali verso terzi

presupporrebbe, per potere validamente operare, che il socio non amministratore nominato direttore generale, allorché entri in contatto con i terzi per l'assolvimento delle proprie funzioni, oltre a non spendere il nome della società, fornisca loro evidenza di agire nei limiti delle direttive impartite dai soci amministratori, i quali ultimi, quindi, risponderebbero personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali, che ne dovessero scaturire.

Simile ipotetico sistema di limitazione della responsabilità, ad ogni modo, oltre ad apparire assai farraginoso, andrebbe perfezionato con la prova che le direttive impartite al socio non amministratore, nominato direttore generale dai soci amministratori, siano assolutamente corrette.

In mancanza di tale completa dimostrazione, sembra assai improbabile che il socio non amministratore nominato direttore generale possa non rispondere personalmente e solidalmente con gli altri soci delle obbligazioni sociali se non come direttore generale munito di poteri di rappresentanza all'esterno; certamente come amministratore di fatto, al pari di quanto pare accadrebbe, allora quando, all'atto della nomina, non sia stato convenuto alcunché⁴³.

Il punto di vista pare sia destinato sensibilmente a mutare, al contrario, laddove la direzione generale dovesse essere assegnata ad un non socio, considerato che non sembrerebbe permesso per legge assegnargli poteri di rappresentanza, a ciò ostando una lettura dell'art. 2266 c.c., I comma, c.c., a

⁴³ Argomenti in simile senso pare possano reperirsi in quell'orientamento giurisprudenziale da ultimo rinvenibile anche in Cass., 14 novembre 2019, n. 29689, in *Guida dir.*, 11, 2020, 79, che, pur a fini non del tutto coincidenti, ha avuto più volte modo di affermare che, alla luce della presunzione legale in virtù della quale la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponde alla volontà sociale, non sarebbe indispensabile che, per rendere manifesto il rapporto rappresentativo, il socio amministratore usi formule sacramentali, essendo sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale, nonché dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, in modo da potere presumere che l'attività negoziale sia stata espletata nella qualità di socio amministratore. Con il medesimo intento, Cass. 17 luglio 2007, n. 15883, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 7-8; Cass. 12 novembre 2004, n. 21520, in *Giust. Civ. Mass.* 2004, 11; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1817, in *Giust. Civ.*, 2001, I, 2202

tenore della quale la società potrebbe acquistare diritti ed assumere obbligazioni unicamente per mezzo dei soci.

Secondo siffatta impostazione, la possibilità di diversa pattuizione stabilita al successivo comma dovrebbe esclusivamente riguardare la presunzione di generale spettanza della rappresentanza a tutti i soci.

La proposta distinta regolamentazione di effetti tra direttore generale nominato tra i soci non amministratori di società semplice, da una parte, e direttore generale nominato al di fuori della compagine societaria, dall'altra, potrebbe, nondimeno, venire travolta, ogniqualvolta al direttore generale di società semplice, qualunque sia la sua provenienza, cioè interna od esterna alla società, dovessero essere conferiti poteri eccessivamente ampi di gestione.

Potrebbe, in simile eventualità, giudicarsi integrata la fattispecie del c.d. "amministratore di fatto"⁴⁴, la quale, seppure trovi il proprio ambito elettivo d'applicazione nelle società di capitali di minori dimensioni, caratterizzate da una ristretta base societaria e sovente a carattere familiare, si potrebbe ripresentare in maniera identica nelle società di persone.

Una delle sembianze in cui tale fenomeno potrebbe palesarsi potrebbe proprio essere l'assunzione da parte del socio di società di persone non amministratore dell'ufficio di direttore generale, il quale, ancorché in linea astratta dovrebbe escludere la configurabilità di un rapporto di tipo amministrativo, tuttavia, potrebbe dimostrarsi idoneo a legittimare l'esercizio di un potere di intervento diretto sulla conduzione degli affari sociali provvisto d'assoluta autonomia in rapporto a quello degli effettivi titolari della carica amministrativa.

Si tratta, come evidente, di un processo che pare deputato a verificarsi soltanto con riferimento alla società semplice, la quale, a motivo della libertà di forma

⁴⁴ V. N. ABRIANI *Gli amministratori di fatto nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1998; ID., *Dalle nebbie della finzione al nitore della realtà: una svolta nella giurisprudenza civile in tema di amministratore di fatto*, 14 settembre 1999, n. 9795, in *Giur. Comm.*, 2000, II, 167 ss.

che connota la conclusione del contratto sociale, non sembra destinata a frapporre ostacoli a che colui che appaia formalmente direttore generale, ma si atteggi concretamente ad amministratore, possa, per ciò, transitare dal buio della posizione di socio occulto alla luce della veste di socio palese⁴⁵.

1.5.2. Direttore generale e società in accomandita semplice.

La questione sembra atteggiarsi in maniera assai più delicata qualora il tipo societario prescelto dovesse essere quello dell'accomandita semplice, dovendosi ritenere preclusa la nomina del socio accomandante a direttore generale, alla luce della regola, sostenuta da alcuni, che valuta sufficiente ad integrare il divieto d'immistione nella gestione della società, sanzionato dall'art. 2320 c.c., anche il compimento di un unico atto d'amministrazione, che ecceda la mera esecuzione di istruzioni impartite dai soci accomandatari⁴⁶ in virtù del conferimento al socio accomandante di procura speciale⁴⁷.

Sono rinvenibili, però, tesi⁴⁸ che inquadrano il divieto d'immistione in un limite di carattere generale, ed in una eccezione espressa costituita, come già prima citato, dalla possibilità di agire in virtù di procura speciale per singoli affari e di esprimere pareri ed autorizzazioni, se l'atto costitutivo lo prevede. Con riferimento limite appena citato, emerge il delicato problema di individuare quando lo stesso possa reputarsi superato: mentre a prima vista esso parrebbe ruotare intorno ai soli atti esterni, quale l'agire in nome e per conto della società, niente sembra escludere che possano dar luogo ad un atto

⁴⁶ V. Cass., 3 giugno 2010, n. 13468, in *Giur. Comm.*, II, 2011, 860 ss.; Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447, in *Giur. Comm.*, II, 394 SS.; Cass. 28 luglio 1986, n. 4824, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986, 7; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906, in *Giur. Comm.*, 1983, II, 851 ss.; Cass. 26 giugno 1979, n. 3563, in *Giur. Comm.*, 1980, II, 517 ss.; Cass. 22 giugno 1978, n. 3092, in *Giur. Comm.*, 1979, II, 191 ss.; Cass., 19 dicembre 1978, n. 6085, in *Giur. Comm.*, 1979, II, 733ss.

⁴⁷ V. Cass., 17 maggio 2010, n. 11973, in *Riv. Not.*, 2011, 875; Cass. 13 marzo 1982, n. 1632, in *Giust. Civ.*, 1982, II, 2375; App. Firenze, 14 luglio 1978, in *Riv. Not.*, 1980, 208.

⁴⁸ M. CIAN, *Manuale di diritto commerciale* III edizione, a cura di L. Pisani, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, 383 ss.

di immistione vietato anche le ipotesi nelle quali l'accomandante compia atti interni alla società, ingerendosi di fatto nelle decisioni gestorie (il dubbio si è, in particolare, proposto quando l'accomandante, per aver erogato importanti finanziamenti alla società, assuma, di fatto, un ruolo di riferimento nella gestione, ossia venga materialmente coinvolto nelle relative decisioni, pur non avendo giuridicamente alcun titolo per esserlo). Identici dubbi accompagnano l'esatta delimitazione dell'ambito della eccezione, testualmente riferita alle attività svolte "in forza di procura speciale per singoli affari". È pacifico che l'accomandante munito di rappresentanza per singolo affare possa stipulare i contratti collegati allo stesso senza la presenza degli accomandatari, il cui coinvolgimento è quindi limitato alla fase gestoria (e cioè alla decisione a monte sull'affare). Ma nella pratica si registra la tendenza ad investire l'accomandante di una posizione che gli consenta formalmente e più genericamente di presenziare in società e di trattare con i terzi. Il vero problema è, dunque, se l'espressa indicazione offerta dall'art. 2320 c.c. in tema di procura speciale per singolo affare ponga un'eccezione tassativa al divieto, o possa reputarsi espressione di un principio generale, in base al quale l'accomandante può compiere atti gestori, a condizione che sussista un rapporto gerarchico tra lo stesso e gli accomandatari e che il suo ambito di operatività sia chiaramente circoscritto, ovvero non sia generalizzato né per categoria di atti, né per la ripetitività degli stessi. Sul punto, è da ritenersi che tale accertamento vada effettuato caso per caso in base al grado di poteri concretamente affidati all'accomandante. Al contempo, va escluso che la mera partecipazione a trattative o la mera presenza in sede sociale determinino automaticamente la violazione del divieto. La posizione dell'accomandante con riferimento alla gestione viene, poi, completata dal riconoscimento, alle condizioni previste dall'art. 2320, comma II, c.c., del potere di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni. Si tratta di una peculiare forma di incidenza di tale classe di soci sulla concreta operatività dell'organo gestorio, e viene, dal legislatore, subordinata alla conferme previsione, sul punto, da parte dell'atto costitutivo. Deve ritenersi

che autorizzazioni e pareri abbiano carattere necessariamente consultivo e non vincolante.

In definitiva, ciò che rileva è la spontanea vocazione dell'impresa avente una certa consistenza strutturale, anche non costituita in forma azionaria, a frazionare fra più soggetti lo svolgimento delle molteplici fasi delle funzioni amministrative, di cui si compone la complessiva attività gestoria, in tal modo ponendo le basi per la nomina di un direttore generale, il quale assurgerebbe, così, a figura propria dell'impresa, a prescindere dalle varie tipologie organizzative verso le quali essa possa indirizzarsi.

1.5.3. Direttore generale e società a responsabilità limitata

Per affrontare la tematica relativa al direttore generale e la sua esistenza all'interno delle s.r.l. risulta, prima, necessario fare una breve analisi di questa tipologia societaria e delle vicende legislative che nel corso degli ultimi decenni l'anno segnata.

Prima della riforma del 2003, si era affermato che l'affinità esistente fra società per azioni e società a responsabilità limitata induceva a risolvere il problema relativo alla possibilità d'invocare regole e principi dettati per la società azionaria anche quando mancasse un espresso richiamo legislativo.

Eccetto che vi fossero ragioni particolari, l'interprete era legittimato a ricorrere, dunque, alla disciplina dettata per il prototipo delle società di capitali⁴⁹.

L'applicazione alla società a responsabilità limitata di norme dettate per la società per azioni avveniva attraverso un procedimento analogico ed essa veniva impedita in caso di norme di carattere eccezionale o comunque legate a peculiarità dell'istituto⁵⁰, oppure quando appariva che per la società a

⁴⁹ FERRARA JR. e CORSI, *Gi imprenditori*, IX edizione, Giuffrè editore, 2011, 845.

⁵⁰ A. L. SANTINI, L. SALVATORE e L. BENATTI, *Società a responsabilità limitata, Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, *Libro quinto: Lavoro art. 2462 – 2483*, II edizione, Zanichelli editore, 2022, 36.

responsabilità limitata il legislatore avesse voluto introdurre una disciplina completa, a sé stante, che non tollerava l'applicazione di norme non previste in tale sede⁵¹. Buona parte delle conclusioni allora svolte restano ancora valide ed attuali anche dopo la novella del 2003.

Il legislatore della riforma, infatti, non è riuscito completamente nell'intento di attuare un organico complesso di norme, anche suppletive, per il tipo di società ora in analisi, lasciando purtroppo diversi spazi vuoti che l'interprete di volta in volta è chiamato a colmare.

Pertanto tenendo presente che la società a responsabilità limitata resta pur sempre una società di capitali⁵², e, continuando a mutuare dalla s.p.a un ben consistente numero di norme, non vi è dubbio che l'interprete sia tuttora legittimato a ricorrere, in via analogica, anche alla disciplina dettata per le società azionarie. A maggior ragione dopo la moltitudine dei decreti legge che si sono succeduti senza un disegno logico ed omogeneo e dopo l'introduzione delle deroghe al codice civile in favore delle start up innovative prima, e successivamente, in favore delle P.M.I. innovative e non, la disciplina che il legislatore ha introdotto per le società innovative e poi per le P.M.I. in forma di s.r.l. richiama una serie di istituti tipici delle società per azioni: in detti casi pare pertanto necessario completare la normativa con le regole proprie della società per azioni, sia pure adattandole al differente contesto.

Resta ovviamente valido quanto espresso in vigore della precedente normativa secondo cui il procedimento analogico resta comunque precluso in ipotesi di norme eccezionali e quando il legislatore abbia voluto introdurre per la società a responsabilità limitata una disciplina completa.

⁵² A. L. SANTINI, L. SALVATORE e L. BENATTI, *Società a responsabilità limitata*, cit., 37 ss.

Per quanto concerne, invece, la figura del direttore generale, nello specifico non è presente alcuna disposizione dedicata allo stesso all'interno dell'alveo delle norme formalmente riferite alla s.r.l., risultando quindi non perfettamente univoci, per quanto appena detto, i contorni dell'esistenza di tale figura all'intero della tipologia societaria ora in esame.

La sentenza del Tribunale di Genova n. 1006/2017⁵³ pubblicata il 12/04/2017, ineriva una vicenda societaria in cui, per quanto qui rileva, si accusava, oltre che gli amministratori, anche il direttore generale della mancata tempestiva convocazione dell'assemblea a seguito della diminuzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Il giudice conclude che nonostante vi sia un'impossibilità logica ancor prima che giuridica di ritenere responsabile il direttore generale per la violazione di obblighi a questo non riferibili, in quanto la convocazione dell'assemblea non è sua prerogativa bensì un dovere degli amministratori, da un punto di vista strettamente giuridico non si può comunque ritenere questo direttore generale responsabile in quanto l'art. 2396 c.c. non risulta applicabile in tema di s.r.l. poiché la norma non è richiamata con riferimento a questo gruppo societario. Tale sentenza quindi considera non applicabile l'articolo dettato in tema di s.p.a a riguardo del direttore generale nel contesto in esame della s.r.l.

Quanto appena trattato risulta sicuramente una questione non chiara e sicuramente non dotata di una soluzione e risposta univoca, necessitando, così, di un intervento da parte del legislatore.

1.6. Il rapporto tra direttore generale e amministratori.

Posto l'inquadramento del direttore generale tra le "posizioni apicali" della funzione decisionale dell'impresa, e, posta altresì la disciplina "estensiva" che la norma centrale della figura qui in esame viene a disporre, è necessario precisare quali siano, sotto il profilo funzionale, i rapporti del direttore generale con gli amministratori dell'impresa.

⁵³ Sentenza tratta dall'archivio di www.giurisprudenzadelleimprese.it

Ben rappresentata è l'opinione secondo cui il ruolo del direttore non può che mantenersi, anche sul piano dell'effettività, un grado al di sotto di quello del consiglio. Secondo un giudizio coltivato da altra parte della dottrina, peraltro, i direttori “di fatto assumono spesso rilievo operativo pari o anche preminente [...] rispetto agli amministratori”; così come pure si legge che quella del direttore generale è posizione solo “formalmente subordinata rispetto agli amministratori”⁵⁴.

Non mancano, poi, posizioni che sul piano sostanziale mostrano una certa indifferenza nei confronti di un “posizionamento” preciso di direttore e amministratori, considerando sufficiente considerare entrambe le figure ricoprenti una “posizione apicale”⁵⁵.

Oggi, peraltro, l'analisi della tematica in questione non potrebbe trascurare, per potersi dire compiuta, la circostanza della sopravvenuta esistenza (che si è andata sviluppando specie nell'ultimo periodo di tempo) di più norme di settore, che sul piano descrittivo suppongono un rapporto di “non inferiorità” del direttore generale rispetto agli amministratori. Il riferimento va, in particolare, alla disciplina dettata in tema di requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali: per le imprese bancarie⁵⁶, per le imprese di investimento, società di gestione del risparmio e S.i.c.a.v.⁵⁷ (società di investimento a capitale variabile); e per le imprese assicuratrici⁵⁸.

⁵⁴ G. F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, UTET, Torino, 2018, 403; in termini non dissimili, F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna, 2013, 318.

⁵⁵ A. BORGIOLI, *I direttori generali di società per azioni*, cit., 593 s

⁵⁶ Art. 26 T.u.b. come attualmente concretizzato dal d.m. tesoro 18 marzo 1998, n. 161

⁵⁷ Art. 13 T.u.f., attualmente concretizzato dal d.m. tesoro 11 novembre 1998, n. 468

⁵⁸ Art. 76 cod. assic. attualmente concretizzato dal d.m. sviluppo economico 11 novembre 2011, n.220

Per le banche s.p.a. e le popolari, per le S.i.m.⁵⁹, le S.g.r.⁶⁰ e le S.i.c.a.v., il direttore generale (e cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalente) è equiparato all'amministratore delegato. Per costoro viene posto un requisito di competenza specifica ("in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa") che non è invece richiesto per gli amministratori in genere, per i quali basta una competenza generica.

Ancora più marcata la normativa per le banche di credito cooperativo e per le imprese assicuratrici.

Per le prime, il requisito di competenza specifica è imposto per il solo direttore, non è richiesto alcun requisito di professionalità per i consiglieri diversi dal presidente, per il quale si vuole una competenza almeno generica.

Per le seconde, solo per il direttore generale si esige una specifica competenza professionale, posto che per gli amministratori delegati e per il presidente del consiglio basta una competenza generica.

Risulta interessante l'analisi di talune peculiarità della figura del direttore generale che nel settore bancario, sono venute a delinearsi nel contesto della generale ristrutturazione della normativa secondaria in materia di governo societario fatta dalle recenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia n. 285/2013, qui si presenta, in primo luogo, una definizione del direttore generale come figura che "rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione".

In secondo luogo, si prevede che, nelle banche di minore complessità, sia da evitare la nomina contemporanea di un amministratore delegato e di un direttore generale: in questo modo giungendosi a una sostanziale parificazione, per tali banche, fra le due figure.

⁵⁹ Società di intermediazione mobiliare

⁶⁰ Società di gestione del risparmio

Ancora, si stabilisce che la nomina di plurimi direttori generali sia da consentirsi solo a condizioni eccezionali, ed unicamente per le banche di maggiore complessità.

Infine, e con riguardo a tutte le banche a prescindere dalla dimensione, si consiglia di evitare sia la nomina di figure assimilabili ai direttori generali sia la nomina di troppi vicari all'esigenza di eliminare gli ingombri eccessivi.

Tenuto anche conto delle normative appena riferite, non meno importanti per il mero fatto di essere settoriali, pare che in punto di rapporti tra amministratori e direttore generale si debba distinguere e tenere così separati, da un lato, i rapporti tra direttore e consigliere delegato (e/o presidente del consiglio); dall'altro, quelli con i consiglieri semplici.

Sul primo versante sembra tutto sommato da ritenere, dunque, che il direttore generale componga ancor oggi la figura “dell'esecutore primo delle delibere consiliari”.

Alla luce delle discipline dettate per le imprese bancarie, consigliere delegato e direttore generale potrebbero anche apparire tra loro in posizione di parità, di equivalenza (nel caso delle banche di minore complessità, addirittura alternativi tra loro). E secondo la lettera della normativa secondaria relativa alle assicurazioni, il direttore parrebbe, addirittura, prevalere anche sugli amministratori con delega.

Questi dati normativi vanno letti, però, all'interno del sistema normativo generale: nella consapevolezza, in specie, che quello bancario o assicurativo è prima di tutto direttore generale secondo il codice civile.

La lettura delle discipline settoriali, cioè, non può non essere guidata dalle norme generali del codice civile. Guidata quindi, in questo caso, dall'idea di fondo del direttore quale “protagonista minore”: così, come ancora una volta suggerisce la congiunzione “anche” posta al centro della norma dell'art. 2396 c.c., che sembra esplicitare la prospettiva funzionale di un'estensione di responsabilità, giustificata dalla compartecipazione ad una struttura di potere.

Pure negli ambiti coperti dalle normative settoriali, dunque, nel caso di accertata sussistenza di un consigliere delegato, l'effettiva consistenza di un vertice superiore (le cui decisioni vanno appunto eseguite dal direttore generale, pur con tutte le interpretazioni e scelte tattiche del caso) può stimarsi ancora oggi sicura.

Più complesso e di soluzione più aperta, invece, pare il problema della individuazione dei rapporti tra direttore generale e semplici consiglieri di amministrazione. E ciò non solo e non tanto nell'ipotesi di un consiglio ove dei delegati manchino del tutto (con conseguente dimensione propriamente collegiale delle decisioni assunte), quanto, in specie, nel differente caso di un consiglio che vede compresenti amministratori delegati e amministratori semplici. La distinzione tra le due figure rimane però nel tipo di attività che esse sono preposte a svolgere, essendo il direttore generale, come già affermato in precedenza, comunque competente alla sola gestione della società, e rimanendo dunque il compito di amministrazione della stessa in capo agli amministratori anche se semplici.

A venire in gioco è, in realtà, anche lo sfondo assai più generale del regime di deleghe e di responsabilità disposto dalla riforma, con il nuovo testo dell'art. 2392 c.c. In effetti, in tale contesto l'eventualità di una effettiva e grande marginalizzazione dei consiglieri semplici dal vertice operativo dell'impresa come formato da amministratori delegati e direttore non appare però così remota.

1.6.1. La questione del cumulo della funzione di direttore generale ed amministratore.

Un particolare tipo di dipendenza tra società e direttore generale può originarsi allorché coesistano in capo allo stesso soggetto sia la carica di amministratore che l'ufficio di direttore generale.

In tale evenienza, che, per un verso in qualità di amministratore permette di agire per perseguire gli obiettivi imprenditoriali, dall'altro in veste di direttore

generale, si assoggetta al potere direttivo di un organo sovraordinato, può stabilirsi un autonomo, distinto e parallelo rapporto, idoneo ad acquisire la fisionomia di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera, a seconda della forma impressa all'inserimento nella struttura organizzativa della società.

Affinché in capo allo stesso soggetto possa considerarsi autorizzata a convivere la carica di amministratore e l'incarico di direttore generale, bisogna che, da un lato, si accerti che siano effettivamente svolte attività estranee all'esercizio di funzioni strategiche attinenti al rapporto d'immedesimazione organica; dall'altro, che si appuri che siano realmente rinvenibili gli elementi costitutivi di un rapporto di dipendenza gerarchica, per quanto entro contorni compatibili con l'adempimento di una prestazione lavorativa di tipo dirigenziale, ovvero che si possa, in ogni tempo, riscontrare che le funzioni esecutive inerenti al rapporto di dipendenza gerarchica si svolgano nel quadro delle istruzioni gestionali impartite dall'organo amministrativo⁶¹.

Il cumulo dell'ufficio di amministratore con la veste di direttore generale, perciò, è ammissibile a condizione che non concerna né il presidente dell'organo collegiale, né l'amministratore delegato, né tantomeno l'amministratore unico, pena l'irrimediabile elisione di quell'alterità di centri decisionali che deve sempre sovrintendere al rapporto imprenditore/collaboratore, la quale impone che il secondo sia soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del primo.

L'assunzione, ovvero il mantenimento della carica di amministratore con l'incarico di direttore generale, non sembra, infine, neppure consentita

⁶¹ Le condizioni di compatibilità fra rapporto amministrativo e lavoro subordinato sono state analizzate da P. PETINO, *Rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 1968, *passim*; G. CASELLI, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, IV, UTET, Torino, 1991, 27 ss.

allorquando un socio detenga una quota di capitale sociale in misura capace d'assicuragli, da sola, un'egemonia sulla società (c.d. socio “sovrano” o “tiranno”)⁶². Tali due tipologie di socio, di creazione dottrinale, implicano che risulti sfumato il confine, che dovrebbe essere netto, tra interesse sociale e interesse personale, dovendo il socio ovviamente seguire il primo in tutte le attività sociali. Evitare dunque, che il socio dotato di una quota di capitale da sola sufficientemente influente nella vita societaria da poter creare un'egemonia, possa anche essere nominato direttore generale, si traduce in una modalità pratica per cercare di evitare questa pericolosa commistione, essendo cruciale il filtro che i direttori generali possono attuare alle decisioni degli amministratori, nel caso in cui queste si dimostrino *contra legem*.

1.7. Le figura dell'institore, del procuratore e del commesso

L'assolvimento di compiti di direzione prevalentemente interna, essendo la rappresentanza esterna potere possibile ma non necessario per il direttore generale, come già visto nei precedenti paragrafi, pare escludere la possibilità di assimilare il direttore generale all'institore.

Quest'ultimo come disposto dall'art. 2203 c.c. è “*colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale ovvero di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa*” in forza di un'espressa procura a lui rilasciata dall'imprenditore commerciale (artt. 2204, I comma, e 2206 c.c.).

L'importanza che acquisisce per l'institore l'aspetto connesso alla capacità di rappresentare all'esterno l'imprenditore sembra adeguatamente messo in

⁶² In giurisprudenza, Cass., 19 maggio 2008, n. 12630, cit.; Cass., 17 novembre 2004, n. 21759, cit.; Cass., 18 agosto 2003, n. 12085, in *Gust. civ. Mass.*, 2003, 7-8; Cass., 21 maggio 2002, n. 7465, cit.; Cass., 19 aprile 1999, n. 3886, cit.; Cass., 7 Marzo 1996, n. 1793, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1997, 353; Cass., 7 febbraio 1994, n. 1219, cit.; Cass. 21 gennaio 1993, n. 706, in *Guida lav.*, 1993, 99; Cass., 19 maggio 1987, n. 4586, in *Giust. Civ. Mass.*, 1987, 5; Cass., 28 ottobre 1983, n. 6413, in *Not. giur. lav.*, 1984, 46.

rilievo dalla rubrica del § 1, della Sezione II, del Capo III, del Titolo II, del Libro V del Codice civile, non a caso intitolata “Della rappresentanza”.

Il legislatore ha disposto una disciplina particolare per alcuni collaboratori dell'imprenditore commerciale, rinominati ausiliari, e li ha ripartiti nelle tre categorie di: institori, procuratori e commessi.

Il tratto distintivo degli ausiliari dell'imprenditore commerciale, rispetto agli altri collaboratori dell'impresa, sembra risiedere non nella natura del rapporto di lavoro che li lega all'imprenditore, quanto nel contenuto delle prerogative loro riconosciute, che richiedono un grado di rappresentanza esterna proporzionata al relativo esercizio.

Per lo svolgimento delle mansioni loro assegnate, institore, ausiliare e commesso entrano in rapporti contrattuali con i terzi. La connessione funzionale che viene a crearsi tra le mansioni svolte, ed i poteri di rappresentanza all'esterno, segna la differenza tra institori, procuratori e commessi, da una parte, ed altri collaboratori che agiscono all'interno dell'impresa, dall'altra.

Il direttore generale, al contrario, è chiamato a dare esecuzione alle decisioni dell'organo amministrativo, profilo che pur presupponendo la titolarità di poteri di rappresentanza, è destinato a trovare soprattutto esplicazione all'interno della struttura imprenditoriale, riguardo coloro che sono sottoposti alla sua supremazia gerarchica, cui impartisce direttive organizzative in nome dell'imprenditore.

Mentre nel caso degli ausiliari dell'imprenditore commerciale i poteri di rappresentanza sono di regola concepiti per operare all'esterno così da potere concludere contratti in nome e/o per conto dell'imprenditore, nell'ipotesi del direttore generale i poteri di rappresentanza sono di norma configurati per esercitarsi all'interno, di modo da dare attuazione al contratto di lavoro intercorrente con l'imprenditore; questo dunque implica che non è una caratteristica necessaria per il direttore generale avere la rappresentanza

esterna, ma nulla vieta di dotare il soggetto in esame della stessa, ed in tal caso la figura dell'instatore può risultare coincidente con la figura qui in esame del direttore generale.

2. La nomina e la revoca del direttore generale

2.1. Introduzione al regime di nomina del direttore generale

Il codice civile considera la figura del direttore generale, come già visto, al fine di estenderle il regime di speciale responsabilità civile dettato per gli amministratori.

Dalla lettura dell'art. 2396 c.c.: *“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”* si deduce, dunque, che tale speciale regime di responsabilità può essere applicato al direttore generale nel caso in cui lo stesso venga nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto.

Il direttore generale non è soggetto alle cause di ineleggibilità proprie degli amministratori esplicitate all'art. 2382 c.c.: *“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*; può essere, infatti, nominato direttore generale anche il fallito e l'interdetto dai pubblici uffici, ma non l'interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in base a quanto espresso dal legislatore all'art. 32 bis c.p. I comma: *“L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore”*.

2.2. La nomina per disposizione statutaria o assembleare ex art. 2396 c.c.

La norma dell'art. 2396 prevede due possibili metodi alternativi di nomina del direttore generale: una per disposizione dello statuto, l'altra per decisione assembleare.

Nel primo caso, detta figura risulta essere organo concretamente necessario dell'impresa; naturalmente, la relativa previsione può anche essere introdotta nel corso della vita della società, a mezzo di apposita modifica statutaria.

La disposizione statutaria dovrebbe essere univoca, non tanto nel *nomen*, quanto piuttosto nell'individuazione della funzione, ovvero delle mansioni coerenti alla carica, ed inoltre deve essere espressa. Peraltro, non risulta affrontato il tema della sufficienza, o meno, delle disposizioni statutarie che assegnano poteri di nomina secondo casistiche amplissime, quanto generiche, se non proprio vaghe, come la clausola per cui, la società, ovvero il consiglio di amministrazione può procedere a nominare institutori, procuratori, agenti, direttori generali e di sede⁶³; tale modello si ritrova, ad esempio, in taluni statuti di banca. In altri statuti bancari all'opposto, la figura del direttore riscontra ricchezza di contorni e forte dettaglio disciplinare.

Nulla esclude che la disposizione statutaria designi essa stessa la persona del primo direttore generale (sulla falsariga dell'art. 2328 c.c.).

È ugualmente possibile, senza alcun dubbio, che lo statuto assegni al consiglio di amministrazione il potere di nominare il direttore generale. Neppure è da escludere che lo statuto consegni il relativo potere ai soci fondatori, ascrivendolo ai “benefici” di questi ex art. 2341 c.c. (e nei limiti in cui tanto può ritenersi effettivamente consentito).

⁶³ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub. Art. 2396 *Le fonti costitutive, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1477.

Nelle Disposizioni di Banca d'Italia sul governo societario n. 285/2013 la nomina del direttore generale delle imprese bancarie è individuata, in modo espresso, fra le attribuzioni non delegabili dell'organo con funzione di supervisione strategica⁶⁴. Si suppone che tale indicazione muova dal presupposto di una coerente prescrizione nell'ambito degli statuti delle banche.

Si ritiene che, ove la disposizione statutaria non indichi l'organo assegnatario del potere di nomina, tale potere spetti all'assemblea ordinaria. Sempre all'assemblea ordinaria si ritiene che faccia rinvio la norma dell'art. 2396 c.c., là dove indica la decisione dei soci come alternativa fonte di nomina del direttore. Non dovrebbero esservi controindicazioni di massima, peraltro, per la possibilità che un apposita previsione statutaria rimandi il potere di nomina all'assemblea straordinaria e/o la subordini al raggiungimento di particolari maggioranze.

È importante precisare che la nomina del direttore generale, con relativa assegnazione di mansioni coerenti alla nomina stessa e compiuta in conformità ai requisiti fissati dalla norma in commento, comporta l'applicazione del regime di responsabilità ivi previsto: anche nel caso in cui a tale nomina non venga a seguire, nei fatti, un effettivo esercizio delle funzioni connesse.

2.3. Questione inerente alla possibilità di considerare direttore generale anche il soggetto nominato tale al di fuori di quanto previsto dall'art. 2396 c.c.

Affermare che il direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto è sottoposto, in rapporto ai compiti a lui affidati, allo stesso regime di responsabilità previsto per gli amministratori, induce a

⁶⁴ Il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale e nel sistema monistico, il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, se allo stesso è attribuita la competenza di cui all'art. 2409 terdecies co. 1 lett. f bis c.c.

domandarsi se possano esservi direttori generali nominati in maniera alternativa, e di conseguenza sottoposti ad un diverso regime di responsabilità⁶⁵.

Considerato che il direttore generale nominato dall'assemblea, ovvero per disposizione dello statuto, dovrebbe essere tenuto all'osservanza dei medesimi doveri fissati dagli artt. 2392/2395 c.c. per gli amministratori⁶⁶, ne dovrebbe conseguire che il direttore generale nominato in modo alternativo sarebbe assoggettato al rispetto di differenti obblighi, apparendo, altrimenti, incongruo imputare distinti regimi di responsabilità al ricorrere dell'inadempienza di identici doveri, salve, comunque, le responsabilità scaturenti dal singolo rapporto di lavoro instaurato.

Per quanto concerne la responsabilità del direttore generale, sembra, allora, preliminarmente imprescindibile accertare l'eventuale sussistenza di validi motivi, che possano giustificare la nomina di un direttore generale in maniera alternativa ad una delibera assembleare, ovvero ad una disposizione dello statuto.

⁶⁵ V. SALAFIA, *Il direttore generale nelle società commerciali*, in *Le società*, 2009, 1478.

⁶⁶ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 475 ss., asserisce che il direttore generale nell'adempimento dei compiti affidatigli, sarebbe onerato d'osservare gli stessi canoni dettati per gli amministratori, che si sostanzierebbero: i) nel disimpegnare le proprie mansioni di amministrazione attiva e di vigilanza con il medesimo grado di diligenza (oggi, per entrambi, quella professionale, n.d.a.); ii) nell'intervenire per impedire, eliminare od attenuare le conseguenze dannose di eventuali atti pregiudizievoli (non pare potendosi considerare applicabile il riferimento ai rapporti tra organo collegiale ed organi delegati formulato nell'art. 2392, II comma, c.c., atteso che il contenuto dell'art. 2381, III comma, c.c., sembra circoscritto al solo organo amministrativo, n.d.a.); iii) nel non compiere atti estranei all'oggetto sociale; iv) nel perseguire l'interesse sociale; v) nel non assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti ed a non esercitare attività concorrenti per conto proprio o di terzi; vi) nel conservare i beni sociali, e farne uso esclusivamente per l'esercizio sociale; vii) nel non intraprendere, in caso di scioglimento della società, nuove operazioni. Ne discenderebbe, che il direttore generale nominato in modo alternativo a quanto disposto dall'art. 2396 c.c., sarebbe soggetto al non coincidente vincolo di osservanza del dovere di fedeltà, prescritto dall'art. 2105 c.c.

Soltanto in caso affermativo, sarà possibile indagare le ragioni per cui, i modi di nomina del direttore generale alternativi dovrebbero comportare responsabilità diverse per soggetti che possiederebbero la medesima qualifica, per tale dovendosi intendere la coincidenza di funzioni, poteri e doveri⁶⁷.

2.4. La nomina del direttore generale diversa rispetto al dettato dell'art. 2396 c.c. ovvero la nomina "irrituale"

In letteratura risulta trattato il problema se, nell'assenza di una espressa disposizione statutaria, ovvero in tutti quei casi in cui lo statuto contempra la figura del direttore generale, senza però indicare a chi ne spetti la nomina, il consiglio di amministrazione possa o meno procedere ugualmente a nominare un direttore generale; o meglio: come vada inquadrata da un punto di vista normativo una simile vicenda di nomina, comunemente descritta come "irrituale".

Secondo un'opinione⁶⁸, la ritualità o meno della nomina andrebbe a incidere sul modo di svolgersi della relazione tra amministratori e direttore: nel caso di nomina rituale gli amministratori avrebbero un obbligo di vigilanza attenuato, pari a quello previsto in caso di nomina di un amministratore delegato; altrimenti, gli amministratori potrebbero sì procedere alla nomina

⁶⁷ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 466, nota che la responsabilità è la risposta alla lesione di determinati interessi; simile lesione dipende dalle funzioni esercitate; supposte divergenze di qualità soggettive non dovrebbero assumere rilievo discriminante. Non si trascuri di tenere in debita considerazione quanto stabilito dall'art. 2639 c.c. rubricato "Estensione delle qualifiche soggettive", che equipara, ai fini della punibilità per i reati regolamentati dal Titolo XI, Libro V, Codice civile, recante "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati", ai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione prevista dalla legge civile, chiunque sia tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, ovvero, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

⁶⁸ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub. Art. 2396 c.c. *Il problema della nomina solo consiliare, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1478.

di un direttore generale, ma senza che subisca cambiamenti né qualitativamente né quantitativamente l'obbligo di vigilanza.

Questa tesi non è tuttavia accettabile, perché tale non è il presupposto primo su cui la stessa si regge: la presenza di un direttore generale, infatti, non porta alterazioni di responsabilità per gli amministratori.

Per un'altra opinione⁶⁹, gli amministratori ben potrebbero procedere alla nomina irrituale, solo che, in tale caso, non troverebbe applicazione il disposto dell'art. 2396 c.c. in punto di disciplina dell'azione sociale di responsabilità; in caso di nomina irrituale, gli amministratori potrebbero esercitare solo le ordinarie azioni derivanti dal contratto che lega il direttore generale alla società. Nei confronti di questa tesi, però, si è replicato che il rinvio ce la norma fa al regime di responsabilità previsto per gli amministratori è “in blocco”, così comprendendo quindi tutte le norme a ciò inerenti, argomento questo, concernente la responsabilità, che verrà trattato in modo più approfondito nel capitolo successivo.

Secondo una più recente lettura, la nomina rituale sarebbe una mera condizione di regolarità procedurale della nomina⁷⁰; l'ammissibilità della nomina di un direttore generale da parte dell'organo amministrativo, anche in assenza di apposita previsione statutaria, parrebbe insomma piena⁷¹. Questa opinione non tiene conto, tuttavia, del fatto che il testo della norma dell'art. 2396 c.c. sembra propriamente escludere un simile risultato, e che il plesso complessivo della disposizione, là dove fa perno sulla fonte statutaria e su

⁶⁹ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub. Art. 2396 c.c. *Il problema della nomina solo consiliare, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1479.

⁷⁰ Anche sulla base del rilievo per cui, *post* riforma del 2003, gli amministratori hanno facoltà di rilasciare deleghe amministrative non autorizzate

⁷¹ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub. Art. 2396 c.c. *Il problema della nomina solo consiliare, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1479.

quella assembleare, appare in via correlata negare con evidenza la sussistenza di un potere autonomo degli amministratori in relazione alla scelta sul dotare o meno l'impresa di un direttore generale, che è scelta organizzativa di fondo, anche ove la legge ne imponga la nomina, dato che il “dovere essere” non implica l’“essere”⁷².

Poste queste considerazioni, lo stesso fatto della nomina irrituale costituirà prima di tutto inadempimento degli amministratori rispetto alla carica loro affidata: ancora una volta ripetendo, peraltro, che il tema per sé si lega non al *nomen* utilizzato, bensì alle mansioni in concreto affidate. Per le stesse ragioni, la stipula del relativo contratto non dovrebbe essere sufficiente a fondare un obbligo del nominato di svolgere le mansioni propriamente connesse alla funzione di direttore generale; ferma l'eventualità di ratifica da parte dell'assemblea, dovrebbe trattarsi, per sé, di attività *contra legem*. Nel caso in cui, però, la sopracitata ratifica da parte dell'assemblea non venga ad esistere, il direttore generale nominato esclusivamente dal consiglio di amministrazione verrà considerato figlio di una nomina irrituale, e dunque non sarà certa e automatica di diritto l'estensione allo stesso del particolare regime di responsabilità dettato per gli amministratori. Certamente conterà, però, l'esercizio effettivo di tali mansioni, scenario separato e distinto da una semplice nomina irrituale, che il soggetto nominato irritualmente verrà nel caso a svolgere: e tanto sul diretto piano della figura del direttore generale di fatto che verrà affrontata nei paragrafi seguenti.

2.5. Direttore generale e codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il tema, appena affrontato, relativo alla nomina del direttore generale in maniera alternativa rispetto a quelle disciplinate dall'art. 2396 c.c., pare oggi ricevere un decisivo impulso verso l'ammissibilità, per effetto della mutata formulazione dell'art. 2086 c.c., a seguito dell'entrata in vigore d.lgs. 12

⁷² A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub Art. 2396 c.c. *Il problema della nomina solo consiliare, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1479.

Gennaio 2019, n. 14, ossia il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

La disposizione citata, rubricata “Gestione dell'impresa”, in vece della precedente “Direzione e gerarchia nell'impresa”, stabilisce ora, in aggiunta a quanto già accadeva in passato, che *“L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

Gli assetti organizzativi attengono agli aspetti statico-strutturali dell'organizzazione dell'impresa, nel senso di configurazione di competenze, funzioni, poteri e responsabilità.

La predisposizione di adeguati assetti organizzativi, dunque, integra la principale esplicitazione del dovere di corretta amministrazione, come chiarito dal d.lgs. n. 147/2020, recante disposizioni integrative e correttive al d. lgs. n. 14/2019, laddove si è proposto di precisare che ne compete esclusivamente agli amministratori l'istituzione.

La predisposizione degli assetti implica una procedimentalizzazione dell'organizzazione.

Parte necessaria di un adeguato assetto è l'organigramma, il quale serve ad identificare la collocazione del personale all'interno delle varie direzioni, nelle quali è ripartita l'attività d'impresa, al cui vertice è posta la direzione generale.

Sembra che disporre, da un lato, che spetti agli amministratori il dovere esclusivo di istituire adeguati assetti organizzativi; dall'altro, escludere che competa loro il potere di nominare chi ne occupi la posizione di vertice, in

assenza di un'apposita disposizione dello statuto, oltre ad apparire confliggente con la *ratio* dell'art. 2396 c.c., sembra possa esporre a malfunzionamento gli assetti predisposti.

In mancanza di delibera assembleare, nonché nel silenzio di ogni disposizione dell'atto costitutivo, pare, pertanto, che, perlomeno ogniqualvolta gli assetti organizzativi istituiti dagli amministratori prevedano un'articolazione dell'organizzazione della società in più direzioni⁷³, al vertice delle quali si trovi la direzione generale; non potrà considerarsi preclusa la nomina del direttore generale da parte dell'organo amministrativo, dal momento che consisterebbe in una facoltà immancabilmente compresa all'interno del più ampio ambito dei poteri di gestione dell'organizzazione dell'impresa spettanti agli amministratori, al punto, anzi, che, ove l'organo amministrativo non dovesse provvedervi, si potrebbe giungere a valutarne la responsabilità per inosservanza dei propri doveri, quando ciò si dovesse tradurre in una causa di inadeguatezza degli assetti predisposti⁷⁴.

Le osservazioni appena svolte sembra possano, altresì concorrere a fornire un ausilio nella risoluzione delle situazioni d'incertezza, che potrebbero

⁷³ Anche A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1479, i quali pure escludono che l'organo amministrativo possa procedere alla nomina del direttore generale in mancanza di un'esplicita precisazione statutaria, riconoscono che essa costituisce scelta organizzativa di fondo, malgrado giudicata di competenza dell'organo assembleare.

⁷⁴ Risulterebbe così ribaltato l'orientamento che, anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 147/2020, pur ammettendo una nomina del direttore generale in maniera alternativa in confronto a quella contemplata dall'art. 2396 c.c., ne contestava la conformità a corretti criteri di azione degli amministratori. V. L. ANTONETTO, *Direttore generale*, in *Il diritto. Enc. giur.*, 5, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 98 ss.; A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni*, cit., 412; A. LUCIANO, *Il direttore generale di s.p.a. tra diritto societario comune e diritto societario delle banche*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2018, 1514, in particolare 1516, nt. 92, avvertiva che la mancata nomina del direttore generale da parte dell'assemblea, allorchè ad essa riservata, avrebbe potuto dare vita a responsabilità organizzativa per gli amministratori, ove non fossero state adottate adeguate iniziative volte ad eliminare, o perlomeno ridurre, il vizio recato all'organizzazione sociale a causa di tale omissione, come, ad esempio, la nomina del direttore generale per iniziativa, comunque, dell'organo amministrativo, da reputarsi per ciò stesso legittima.

verificarsi tutte le volte che una clausola dello statuto dovesse contemplare la figura del direttore generale, senza indicare a chi ne competa la nomina.

In simili evenienze, benchè possa apparire coerente con l'impianto generale del codice riservare tale competenza all'organo assembleare, è necessario fare una riflessione in vista dei nuovi dati normativi.

L'organo assembleare, infatti, sarebbe chiamato a dare esecuzione all'assetto organizzativo concepito dai soci all'atto della costituzione della società, ovvero successivamente per effetto di una delibera modificativa dell'atto costitutivo⁷⁵, ciò nonostante, a motivo dell'entrata in vigore dell'art. 375 d. lgs. n. 14/2019 che, modificando l'art. 2086 c.c. ha introdotto l'obbligo per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, sembra maggiormente conforme alla configurazione impressa dal legislatore al riparto di competenze organizzative tra organo assembleare ed amministrativo che la nomina del direttore generale spetti a quest'ultimo, in quanto l'articolazione dell'attività amministrativa in più direzioni, con al vertice il direttore generale, forma materia appartenente all'area delle prerogative, che competono unicamente agli amministratori.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, anzi, si potrebbe sostenere che all'assemblea residui soltanto la facoltà di investire della carica di direttore generale il soggetto considerato maggiormente secondo gli amministratori all'atto della predisposizione degli assetti organizzativi⁷⁶, piuttosto che il potere di operare l'inserimento diretto del direttore generale nell'organigramma della società⁷⁷, questo orientamento della dottrina, però,

⁷⁵ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 471.

⁷⁶ A. CATANIA, *A margine di un'ordinanza in tema di responsabilità del direttore generale di società di capitali*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, cit., 105

⁷⁷ Sulla scorta del convincimento espresso nel testo pare oggi improbabile che lo statuto possa accordare ai soci fondatori, ascrivendolo ai benefici di questi *ex. art. 2341 c.c.* il potere di nominare il direttore generale; *Contra*, A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit. 1477 ss.

non vede ancora delle applicazioni concrete da parte della giurisprudenza, restando quest'ultima, infatti, ancorata al letterale dettato normativo dell'art. 2396 c.c. ossia estendendo lo speciale regime di responsabilità solo nel caso di nomine rituali, senza trovare ancora traccia di un recepimento in sentenze di quanto appena esposto.

2.6. Il direttore generale di fatto

La problematica del direttore generale di fatto può dirsi tutto sommato ancora recente, specie se considerata come questione non assorbita *in toto* da quella, decisamente più tradizionale, dell'amministratore di fatto.

La stessa si sostanzia nell'interrogativo se la regola estensiva di responsabilità, di cui all'art. 2396 c.c., si applichi pure nei confronti di chi abbia nei fatti svolto nell'assenza di una nomina rituale, le funzioni di direttore generale.

Com'è noto, l'orientamento favorevole al predicare la responsabilità dell'amministratore di fatto, sollecitato da parte attenta della dottrina, è entrato a far parte del diritto giurisprudenziale⁷⁸.

Per quanto concerne il tema qui trattato, si può ricordare che in uno dei primi casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la responsabilità dell'amministratore di fatto in ragione del "contenuto delle funzioni concretamente esercitate" tra gli elementi materiali posti a base della decisione è stata posta la ripetuta spendita proprio della qualifica di "direttore generale" nell'assenza di una qualsiasi nomina⁷⁹.

Pur incline a qualificare come amministratore chi, nei fatti, svolge una funzione di alta dirigenza, la giurisprudenza ha mostrato più perplessità

⁷⁸ Per poi ivi consolidarsi con la sentenza di Cass. n. 1925/1999

⁷⁹ Cass. n. 9795/1999

rispetto alla possibilità di ragionare negli specifici termini del direttore generale di fatto.

Una simile ricostruzione è sembrata in un certo senso superflua, potendo chi svolge in concreto la funzione di direttore generale, in carenza di una nomina rituale, essere ritenuto responsabile come un amministratore di fatto, oltre che alla stregua della disciplina generale codicistica in punto di responsabilità, ed eventualmente di quella prevista nell'ambito del rapporto di lavoro⁸⁰.

In realtà, la figura del direttore generale di fatto non presenta passaggi sostanzialmente più ostici o difficili di quella dell'amministratore di fatto, non vedendosi ragioni oggettive per diversificare la soluzione con riguardo alle due figure dell'impresa.

In entrambi i casi, la responsabilità del gestore di fatto è quella di colui che amministra senza avere il dovere in sé di gestire, e pertanto, non sostituisce, ma integra la responsabilità *ex nomina*. E ancora, in entrambi i casi, il fondamento ultimo della responsabilità va ravvisato nel nesso di coerenza fra struttura e funzione, dovendosi guardare non tanto alla fonte del potere di gestire quanto piuttosto alle conseguenze derivanti dall'esercizio del potere stesso⁸¹.

In questa prospettiva, per poter pareggiare, in punto di responsabilità civile, il gestore di fatto a quello nominato, soccorre l'applicazione analogica delle corrispondenti norme di legge, non essendo sufficiente il semplice ricorso all'interpretazione estensiva. A sostegno del direttore generale di fatto, spunti possono trarsi, del resto, dalle varie norme sanzionatorie che concernono la gestione delle società di capitali: in particolare, si pensi all'art. 2621 c.c. ove si menziona il direttore generale senza aggiunte o connotazioni di sorta, *i.e.*

⁸⁰ Cass. n. 28819/2008; Trib. Salerno, 10 dicembre 2009; in effetti, tale pronuncia del Supremo Collegio, sembra assegnare rilievo esclusivo, per la possibilità di riscontrare un direttore generale, al “dato formale” della nomina.

⁸¹ A favore del direttore generale nella giurisprudenza di merito, Trib. S. Maria Capua Vetere, 13 gennaio 2009

senza alcuna targa di derivazione statutaria o assembleare; così come pure all'art. 144 T.u.b. e ancora, su un più lato piano al tenore dell'art. 146 co. 2 1. fall.

Tale tesi, inoltre, sembra agevolata anche da altre norme dell'ordinamento, quali l'art. 2476 co. 7 c.c. in tema di responsabilità del socio di s.r.l. e l'art. 2497 c.c., in tema di enti che esercitano attività di direzione e coordinamento, anch'esse espressive dell'idea che “la responsabilità è la risposta alla lesione di determinati interessi e tale lesione dipende dalle funzioni svolte. Supposte divergenze di qualità soggettive non possono assumere rilievo discriminante” è peraltro talmente elevato il numero di norme specifiche espressive della linea di sviluppo del principio dell'effettività delle funzioni da essere quasi invocabili gli estremi dell'analogia *juris*⁸².

Da ultimo, infine, quanto appena esposto porta a ritenere che per la qualificazione del gestore di fatto non sia indispensabile una sua opera di tratto duraturo e/o sistematico. Ciò significa che anche all'assunzione di una decisione, significativa, rilevante e intesa come riferita a un'operazione unitaria, può corrispondere, per il caso occorrendo una correlativa responsabilità⁸³.

2.7. Iscrizione della nomina del direttore generale presso il registro delle imprese e la disciplina riguardante la rappresentanza esterna di tale figura

Una differenza rispetto alla nomina di un amministratore riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese; per questi ultimi infatti il quarto comma dell'art. 2383 prevede che: “*Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese*

⁸² A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub Art. 2396 c.c. *Il direttore generale di fatto, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1480.

⁸³ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub Art. 2396 c.c. *Il direttore generale di fatto, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1480.

indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.” Nessuna norma impone l’iscrizione della nomina del direttore generale nel registro delle imprese, questo anche in ragione del fatto che tale figura non deve necessariamente essere dotata della rappresentanza esterna, come già visto nel capitolo precedente.

Parte della dottrina⁸⁴ ha però affermato la necessità dell’iscrizione della nomina (o dell’atto di conferimento dei poteri ove successivo), quando sia attribuito anche il potere di rappresentanza rispetto a una pluralità di atti, in forza dei principi in tema di procura⁸⁵.

È infatti possibile che al direttore generale siano attribuiti poteri di rappresentanza esterna della società, anche se questi non costituiscono un connotato tipico e necessario della figura in esame, rappresentando ciò, come precedentemente esplicitato, la maggiore differenza con la figura dell’istitutore.

Infatti, il potere di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni può ritenersi sussistente nel direttore generale, nominato dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, solo nel caso in cui sia presente una specifica attribuzione o se tale potere inerisca alla natura stessa dei compiti affidatigli.

In mancanza dei suddetti requisiti, deve ritenersi che il potere rappresentativo faccia difetto, esplicitando il direttore generale un’attività meramente interna esecutiva, per effetto della quale nessuna implicazione potrebbe desumersi circa eventuali poteri rappresentativi dell’ente sociale⁸⁶.

⁸⁴ A. BORGIOLO, *I direttori*, cit., 301

⁸⁵ Artt. 1392, 1393, 1396, 1397 c.c .

⁸⁶ Cass. 8 settembre 2004 n.18090; 29 agosto 1997 n. 8189; 11 febbraio 1989 n.850; 9 novembre 1974 n.348, cit. al n. 1; 14 dicembre 1970 n. 2667, cit. al n. 1; 5 luglio 1968 n. 2284, cit. al n. 1

Il potere rappresentativo può presumersi quando il direttore generale allegghi, oltre a tale qualità, quella di legale rappresentante della società, spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria, fermo però restando che, in tutti gli altri casi, il potere rappresentativo deve ritenersi insussistente⁸⁷.

Al potere rappresentativo, ove conferito, si associa normalmente anche quello di rappresentanza dell'ente in giudizio⁸⁸.

Si è anzi ritenuto che il potere di rappresentanza in giudizio della società da parte dei direttori generali, implicito nel generale potere rappresentativo, non può essere escluso per il fatto che la controversia concerna un affare della zona dove ha sede la società in cui opera normalmente l'organo deliberativo, ossia l'assemblea, e quello amministrativo⁸⁹.

2.8. La revoca del direttore generale

Allocare in capo all'organo amministrativo, piuttosto che all'assemblea, il potere di nomina del direttore generale ogni qualvolta, malgrado l'esistenza di un'apposita disposizione dello statuto, la stessa non dovesse indicare a chi siffatto potere spetti, pare inoltre coerente con un'esigenza, ricorrente nella prassi, ma ignorata dal legislatore. Ci si riferisce alla fase della revoca del direttore generale dall'incarico.

Nonostante, anche qui, possa sembrare consequenziale che la revoca competa al medesimo organo che ne abbia effettuato la nomina, dunque, all'assemblea, ovvero all'organo amministrativo, a seconda di chi vi abbia atteso⁹⁰,

⁸⁷ Cass. 17 febbraio 2011 n. 3848; Cass. aprile 2007 n. 10096

⁸⁸ Cass. 11 febbraio 1989 n. 850

⁸⁹ Cass. 8 novembre 1984 n. 5640, cit. al n. 1

⁹⁰ A. LUCIANO, *Il direttore generale di s.p.a. tra diritto societario comune e diritto societario delle banche*, 1506, nt. 59, e 1515, nt. 91, ritiene ammissibile che la nomina del direttore generale possa essere riservata in via esclusiva dallo statuto anche soltanto ad un amministratore delegato, al quale solo, conseguentemente, competerebbe, altresì, la revoca.

nondimeno, appare altrettanto lineare che la revoca del direttore generale spetti sempre all'organo amministrativo, cioè anche nel caso in cui la nomina abbia avuto luogo per mano dall'assemblea, posto che la gestione della società è fonte di responsabilità che grava sugli amministratori, i quali, in ragione della posizione di supremazia gerarchica ricoperta in confronto al personale impegnato in società, devono essere messi in ogni momento in condizione di assicurare che le funzioni da ciascuno esercitate rispondano ai richiesti parametri di correttezza⁹¹.

La dottrina ha assunto in merito posizioni differenti sostenendo, da un lato⁹², che la tesi che assegna all'organo amministrativo il potere di revoca del direttore generale, mirerebbe a fare risaltare l'applicazione a quest'ultimo delle norme sul recesso dal contratto di lavoro, autonomo, ovvero subordinato, connesse al rapporto fra società e suo massimo dirigente; secondo un diverso orientamento⁹³ invece, qualora la nomina del direttore generale dovesse essere stata operata dall'assemblea, in ottemperanza al generale principio di corrispondenza della titolarità del potere di revoca con quello di nomina, agli amministratori sarebbe soltanto concesso di proporre all'assemblea la revoca.

Un'ipotesi particolare di revoca potrebbe conseguire dall'espansione al direttore generale del presupposto per la revoca automatica degli amministratori disciplinato dall'art. 2393, V comma, c.c., ossia la deliberazione dell'azione di responsabilità presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

⁹¹ V. L. FOLLADORI, *Direttori generali* (voce), cit.; ID., *La responsabilità*, cit., 516

⁹² P. M. SANFILIPPO, *Gli amministratori*, cit., 535 ss.,

⁹³ V. SANTORO, *L'autonomia dei direttori generali tra diritto del lavoro e diritto delle società*, in *Lav. Dir.*, 1997, 438, nt. 4; A. LUCIANO, *Il direttore generale di s.p.a. tra diritto societario comune e diritto societario delle banche*, cit., 1505 ss.,

La questione si pone atteso il rinvio che l'art. 2396 c.c. compie alle norme che regolano la responsabilità degli amministratori.

Al riguardo, sembra possa essere sensato differenziare il caso nel quale il direttore generale, per le competenze possedute, sia posto in grado di tenere una condotta suscettibile di frapporre ostacoli all'ordinato svolgimento della deliberata azione di responsabilità, da quello in cui, al contrario, il pericolo non sussista.

Nella prima eventualità, i motivi che comunemente sono addotti in favore della regola che prescrive che la revoca automatica spetti all'ufficio degli amministratori, cioè, la *ratio* di evitare rischi d'inquinamento delle prove, nelle more dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, pare possano essere ragionevolmente riferiti anche al direttore generale⁹⁴, così da essere anteposte all'affermazione del principio prima espresso, in base al quale il potere di revoca compete sempre all'organo amministrativo⁹⁵; nella seconda ipotesi, ossia nel caso in cui la condotta del direttore generale non rischi di porre in essere concreti pericoli all'ordinato svolgimento dell'azione di responsabilità la stessa spetterà all'assemblea e non più agli amministratori in quanto vengono a cadere i rischi prima menzionati.

⁹⁴ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 483; contra, A. AUDINO, *Il nuovo diritto delle società*, I, a cura di A. Maffei Alberti, CEDAM, Padova, 2005, 865 il quale, nondimeno, in nt. 23, compie un'apertura limitatamente all'eventualità in cui il direttore generale sia legato alla società da un rapporto d'opera o di mandato.

⁹⁵ G. FRÈ, *Società per azioni*, cit., 540, nt. 3, il quale include la deliberazione dell'azione di responsabilità contro il direttore generale tra le cause che non consentono la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; L. FOLLADORI, *Direttori generali* (voce), cit. ID., *La responsabilità*, cit., 530, nt. 82, la quale, però, non respinge l'idea che la nomina del direttore generale da parte dell'assemblea possa rappresentare una deroga al principio dell'esclusiva competenza della gestione dell'impresa in capo agli amministratori, con ciò - sembra lasciando intendere che possa farsi luogo ad una revoca automatica dall'incarico del direttore generale ad opera di una delibera assembleare assunta con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

3. La responsabilità del direttore generale

Per prima cosa è bene specificare che la nomina del direttore generale non incide in alcun modo sulla misura di responsabilità degli amministratori.

In effetti, nessuno “svilimento” delle funzioni dalla legge assegnate agli amministratori può derivare dalla presenza di un direttore generale.

La norma dell'art. 2396 c.c. risulta propriamente intesa a estendere la responsabilità degli amministratori alla posizione del direttore: non già a fissare la presenza di quest'ultimo come condizione sufficiente per una sottrazione di responsabilità dei primi; come indica la diversità di struttura tra la norma dell'art. 2392 c.c. e quella, appunto, dell'art. 2396 c.c.

3.1. Perimetro soggettivo dell'art. 2396 c.c.

Pare ora necessario trattare il tema delle responsabilità che possono essere ascritte al direttore generale in caso di inadempienza ai propri doveri.

Punto di avvio di ogni considerazione in merito è l'art. 2396 c.c., come già in precedenza specificato, unica disposizione la cui rubrica è esplicitamente titolata “Direttori generali” la quale prescrive: *“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”*

La norma trascritta nella sua interpretazione squisitamente letterale suggerisce che il direttore generale, se nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto (quando non, addirittura, nell'atto costitutivo stesso, in analogia con quanto stabilisce l'art. 2328, n. 11, per la nomina degli organi sociali⁹⁶), è assoggettato al medesimo regime di responsabilità contemplato

⁹⁶ A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub. Art. 2396 *Le fonti costitutive, Le società per azioni Codice civile e norme complementari*, cit., 1477

per gli amministratori dagli artt. 2392/2395 c.c.⁹⁷, con diritto dei soci, dei creditori sociali e dei terzi⁹⁸ ad avere ristorati i danni conseguenti al negligente assolvimento dei compiti lui affidati con la delibera di nomina, ovvero determinati nello statuto, indipendentemente dalla deliberazione, come dal concreto esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori⁹⁹.

Prima di una pronuncia della Cassazione che verrà in seguito analizzata, giurisprudenza e dottrina si sono spesso rivelate in disaccordo su questo tema.

Secondo una interpretazione¹⁰⁰, differente da quella che oggi risulta comunemente sostenuta, si dovrebbe applicare il regime di responsabilità dei direttori generali di cui all'art. 2396 c.c. anche nell'ipotesi di nomina "irrituale", dunque esulando da una interpretazione letterale della norma, seguendo l'esigenza di riaffermare il binomio potere-responsabilità. Secondo questo orientamento, dunque, ogni volta in cui un soggetto svolge quelle

⁹⁷ La tesi del c.d. rinvio "in blocco" alle disposizioni che disciplinano la responsabilità degli amministratori, coniata da P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 467, nt.19, è ormai pacifica

⁹⁸ La previsione di un così ampio numero di soggetti legittimata ad agire, sembra sintomatica di una volontà normativa finalizzata a rafforzare gli strumenti a tutela delle ragioni di quanti possano subire un pregiudizio dalle condotte inadempienti del direttore generale. V. G. FRÈ, *Società per azioni*, cit., 540; M. MENICUCCI, *Fatto illecito dei dirigenti e responsabilità degli amministratori*, nota a Cass., 11 aprile 2001, n. 5443, in *Giur. comm.*, 2002, II, 4; A. AUDINO, *Il nuovo diritto delle società*, cit., 867; A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, sub art. 2396 c.c. *Sulle azioni di responsabilità del direttore generale, Le società per azioni codice civile e norme complementari*, cit., 1484.

V., altresì, Trib. Milano, 20 marzo 1997, in *Giur. it.*, 1998, 108, il quale ha affermato che la sistematica violazione dei diritti di informazione spettanti ai soci ed ai terzi, effettuata da amministratori e direttore generale con l'intento di mascherare operazioni gravemente pregiudizievoli per il patrimonio sociale, può arrecare un danno diretto a coloro che investono in azioni emesse dalla società.

⁹⁹ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 478; V. SALAFIA, *Il direttore generale e il direttore amministrativo*, cit., 628

¹⁰⁰ A. BORGIOLO, *Il direttore di società per azioni nella prassi statutaria*, cit., 163 ss.; ID, *Amministratori di fatto e direttori generali*, in *Giur. Comm.*, 1975, II, 609 ss. V. altresì Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; Trib. Napoli 20 aprile 1989, in *Società*, 1989, 1163 s.

funzioni amministrative di rilievo strategico, tipiche degli amministratori, e ha piena conoscenza delle vicende aziendali, si rende necessario applicare il regime di responsabilità proprio di chi ricopre un ruolo apicale nell'organizzazione societaria, ossia, gli amministratori, a prescindere da una formale investitura; questo orientamento interpretativo trovava una sua giustificazione d'essere nella disciplina dettata per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154bis T.U.F.)¹⁰¹ che riproduce la disciplina dell'art. 2396 c.c. con riferimento alla responsabilità prescindendo dalle modalità della nomina, in considerazione del solo ruolo di vertice da questi ricoperto. La responsabilità del direttore generale sorgerebbe, dunque, a causa dell'inosservanza di doveri propri, rendendosi autonoma, ancorchè, sovente, concorrente con quella degli amministratori.

Qualora si convenga sulla circostanza che all'organo amministrativo sia consentito nominare il direttore generale anche allorquando non si dovesse rinvenire un'apposita disposizione nello statuto che lo riconosca, sarà necessario chiedersi quali siano le forme di responsabilità che potranno trovare applicazione nei confronti di quest'ultimo.

In proposito, salva la responsabilità derivante dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, pare occorra, innanzitutto, domandarsi se il direttore generale irrualmente nominato, sia assoggettato all'ottemperanza dei medesimi doveri contemplati per quello ritualmente nominato.

La misura dei doveri gravanti sul direttore generale pare vada ineluttabilmente correlata a quella delle funzioni allo stesso attribuite. Tutte le volte che ad un soggetto vengano assegnati compiti amministrativi di rilievo strategico, la parte di dottrina che ora si trova in netta minoranza,

¹⁰¹ L. FOLLADORI, Direttori generali e dirigenti amministrativi, in *Portali tematici Giuffrè Francis Lefebvre, Il societario*, sub. Art. 2396 c.c. *La responsabilità del direttore generale*.

faceva leva sull'argomentazione che non sembra sussistano ragioni valide per farne dipendere il grado di responsabilità dalla fonte della propria nomina.

La responsabilità di chi riveste la posizione di vertice nell'articolazione per direzioni prevista negli assetti organizzativi della società, trova, in primo luogo, nel diritto societario la propria origine.

Pare se ne possa ritrarre adeguata conferma nelle norme che prevedono la responsabilità civile e penale del direttore generale per le condotte disciplinate dagli artt. 2434, 2621, 2622, 2634, 2635 e 2638 c.c; 146, 223, 224, 225 e 226 L.F; 72 e 83 d.lgs. n. 385/93.

Le disposizioni menzionate, per alcuni, non sembrano fare dipendere la propria forza precettiva dalla fonte della nomina del destinatario, con ciò, pare, dando spazio all'idea che unica sia la figura di direttore generale, la quale coinciderebbe con la natura delle funzioni esercitate.

Il contratto di lavoro del soggetto posto al vertice dell'organizzazione per direzioni della società, in simile prospettiva, sembrerebbe assolvere soltanto ad un ruolo integrativo delle prescrizioni che rinvergono già nel diritto societario il proprio fondamento.

Pare, in sostanza, che siano le funzioni in concreto esercitate a rendere il direttore generale, comunque nominato, tenuto al generale rispetto degli obblighi discendenti dalle norme di diritto societario¹⁰².

¹⁰² P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 467, a giudizio del quale il rinvio da parte dell'art. 2393 c.c. a tutto il complesso delle disposizioni che disciplinano la responsabilità degli amministratori, non costituirebbe una mera reiterazione di norme già desumibili dal diritto generale dei contratti, ma il mezzo prescelto dal legislatore per attribuire al direttore generale un preciso ruolo di salvaguardia degli interessi della società, nonché dei suoi creditori, specificità che, però, non potrebbe essere limitata al solo direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto, ma che andrebbe, in ogni caso, confermata in relazione a ogni altro soggetto in posizione apicale. V, inoltre, L. FOLLADORI, *Direttori generali* (voce), cit., 530, a cui parere la circostanza per la quale la disciplina dettata per la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari riproduca quella disposta dall'art. 2396 c.c. per il direttore generale a prescindere dalle modalità della nomina, potrebbe essere indice dell'esistenza di un principio di sistema valido per tutti i dirigenti apicali, che giustificerebbe l'estensione a ciascuno di essi del particolare regime di responsabilità

Laddove, allora, si dovesse convenire sul fatto che tanto il direttore generale ritualmente nominato, quanto quello irritualmente nominato, siano soggetti, nell'esercizio delle medesime funzioni, all'osservanza degli stessi doveri, sembra ci si debba chiedere quali siano gli strumenti a disposizione di colui che voglia fare valere la responsabilità del direttore generale irritualmente nominato.

Al riguardo, deve farsi riferimento alla veste ricoperta dal direttore generale ritualmente nominato rispetto alla società.

Quest'ultimo, per effetto della nomina da parte dell'organo amministrativo in forza di apposita clausola dello statuto, pare acquisire uno stato assimilabile a quello di organo della società, considerato che non sarebbe investito della propria carica esclusivamente per volontà degli amministratori, ma risulterebbe in qualche modo conseguire anche dalla volontà dei soci la propria presenza in società.

Anche il direttore generale irritualmente nominato, dunque, per via del fatto di derivare il proprio inserimento in società da una corrispondente conformazione degli assetti organizzativi predisposti dagli amministratori, sembra acquistare il medesimo stato di quello ritualmente nominato¹⁰³.

Ne dovrebbe conseguire, quindi, che il direttore generale irritualmente nominato dovrebbe essere chiamato a rispondere indirettamente nei confronti della società, allorché il contraddittorio venga esteso nei suoi confronti dagli amministratori¹⁰⁴, ove sia quest'ultima ad agire in giudizio per fare valere la responsabilità degli amministratori derivante dalla violazione degli obblighi

previsto per gli amministratori, senza che a siffatto fine rilevino le rispettive modalità di nomina.

¹⁰³ A. CATANIA, *A margine di un'ordinanza di tema di responsabilità del direttore generale di società di capitali*, cit., 109

¹⁰⁴ *Contra*, V. SALAFIA, *Il direttore generale e il direttore amministrativo*, cit., 628, secondo cui, la società, l'assemblea della quale abbia deliberato l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, potrebbe estendere direttamente la medesima

di vigilanza¹⁰⁵ loro incumbenti sull'osservanza da parte del direttore generale irritualmente nominato delle norme di comportamento aventi nel diritto societario la propria fonte¹⁰⁶; sarà, invece, chiamato a rispondere direttamente nei confronti della società, qualora sia l'organo amministrativo ad agire in giudizio per fare valere la responsabilità del direttore generale irritualmente nominato, discendente dall'inosservanza delle legittime direttive impartite¹⁰⁷.

Il direttore generale irritualmente nominato, al contrario, sarà chiamato a rispondere direttamente, a titolo di responsabilità extra-contrattuale, nei confronti dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi, allorché agiscano per fare valere la responsabilità conseguente al mancato rispetto delle regole di condotta aventi nel diritto societario la propria origine.

¹⁰⁵ V. SANTORO, *L'autonomia dei direttori generali tra diritto del lavoro e diritto delle società*, cit., 436 s., il quale tende ad espandere il grado di responsabilità degli amministratori rispetto all'operato del direttore generale, ogniqualvolta la delibera assembleare di nomina, ovvero lo statuto dovessero configurare un rigido riparto di competenze gestorie tra loro, traducendosi in mansioni compartimentalizzate per ognuna delle due figure sopracitate. In simile caso, ad avviso dell'Autore, l'organo amministrativo dovrà sostituirsi al direttore generale, tutte le volte che dall'attività di quest'ultimo possa conseguire un danno alla società; sarà, al contrario, in facoltà del primo sostituirsi al direttore generale, ogniqualvolta l'attività di quest'ultimo non dovesse risultare pregiudizievole per la società, con il limite, però che non assurga a fonte di danno l'eventuale risarcimento dovuto dalla società al direttore generale, che rivendichi la lesione delle proprie prerogative contrattuali, a seguito dell'iniziativa intrapresa direttamente dall'organo amministrativo; V. SALAFIA, *Il direttore generale e il direttore amministrativo*, cit., 628, il quale fa salva la possibilità per gli amministratori di dare prova di non avere potuto impedire il fatto dannoso, in applicazione di quanto prescrive l'art. 1218 c.c., in via generale, in tema di adempimento delle obbligazioni.

¹⁰⁶ L. FOLLADORI, *La responsabilità*, cit., 522 ss., considera opportuno non sottrarre alla competenza dei soci la deliberazione in merito all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del direttore generale, anche laddove quest'ultimo sia stato nominato dall'organo amministrativo in assenza di corrispondente prescrizione statutaria, a motivo del fatto che l'eventuale contenzioso con il direttore generale potrebbe cagionare un danno all'immagine della società, facendo insorgere, nelle evenienze più gravi, preoccupazioni in ordine alla tenuta degli assetti della *governance* della società.

¹⁰⁷ Il direttore generale è chiamato a rispondere del proprio negligente operato agli amministratori, sempre che le direttive impartite da questi ultimi siano legittime.

Con una recente ordinanza¹⁰⁸, la Corte Suprema di Cassazione, a proposito della disciplina applicabile all'azione di responsabilità esercitata nei confronti del direttore generale di società di capitali, ha affermato, dando così chiarezza, che trova applicazione la corrispondente regolamentazione dettata con riferimento agli amministratori, ai sensi dell'art. 2396 c.c., a condizione che la posizione apicale del direttore generale sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, in quanto non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non sarebbe configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica, che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di siffatta figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei differenti presupposti dell'amministratore di fatto, trattato precedentemente.

Con un'ulteriore sentenza, la n. 121018 del 2020¹⁰⁹ la Corte di Cassazione, affronta nuovamente il tema della responsabilità del direttore generale di una s.p.a. e, rimanendo sul medesimo filo interpretativo, afferma, e dunque conferma, che al fine di applicare a quest'ultimo la disciplina della responsabilità degli amministratori *ex art. 2396 c.c.*, è necessario che la posizione di direttore generale di un soggetto all'interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o del C.d.A., in base ad apposita previsione statutaria.

Si può dire quindi, senza dubbio alcuno, che l'interpretazione dell'art. 2396 c.c. e dunque, del regime di responsabilità del direttore generale, che risulta preferita è quella letterale del testo dell'articolo appena citato, rispondendo quindi, il direttore generale nominato irrualmente alla stregua di qualsiasi altro lavoratore subordinato.

¹⁰⁸ Cass., 13 gennaio 2020, n. 345, in *Dir. Giust.*, 9, 2020, 1, con nota di R. SAVOIA, *Responsabilità del direttore generale della società di capitali*.

¹⁰⁹ Cass. n. 121018 del 2020, *Banca Dati Eutekne on line*

Lo strumento attraverso il quale i soci, riuniti in assemblea, ovvero rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, possono censurare l'operato del direttore generale, singolarmente, ovvero in solido con gli amministratori, è costituito dall'azione sociale di responsabilità, attesa la riconducibilità agli stessi soci della scelta, compiuta mediante delibera assembleare, ovvero tramite disposizione dello statuto, di dotare la società della direzione generale.

L'ultima parte dell'art. 2396 c.c. è generalmente interpretata nel senso che il direttore generale, giacché legato alla società da un rapporto di lavoro, è comunque esposto alle azioni derivanti da siffatto rapporto, che potranno essere soltanto disciplinari, allorché venga contestato il mancato rispetto dei canoni di comportamento sul posto di lavoro (come, ad esempio, quelli di correttezza, fedeltà, lealtà ed obbedienza) non generatore di danno per la società, ovvero anche risarcitorie, allorquando la violazione delle regole di condotta nell'adempimento dei propri doveri provochino un danno, in aggiunta, ovvero a prescindere dall'esercizio delle azioni discendenti dal rapporto societario, atteso che in capo al medesimo soggetto si configurerebbero due differenti rapporti, che darebbero vita a due distinte obbligazioni.

Le azioni esperibili nei confronti del direttore generale sarebbero, quindi, proponibili, rinunciabili e transigibili indipendentemente tra loro, esclusa, in ogni caso, una duplicazione degli obblighi risarcitori, per effetto dell'eventuale cumulo dell'esercizio delle azioni nascenti dal rapporto societario, come da quello di lavoro, a fronte di una coincidenza di fonti di responsabilità.

3.2. Il profilo oggettivo dell'art. 2396 c.c.

In relazione ai compiti affidati al direttore generale, lo stesso è soggetto a responsabilità civile, penale ed amministrativa per gli atti da lui compiuti, ed è altresì responsabile in solido con gli amministratori.

Per quanto riguarda il perimetro oggettivo, dunque, del rinvio operato dall'art. 2396 c.c. inerente ai principi che regolano la responsabilità degli amministratori, si ritiene che esso comprenda tutte le disposizioni che la disciplinano, presupposti sostanziali inclusi, e che, quindi, per il tramite di tale rinvio, sia possibile delineare anche il sistema dei doveri e dei poteri propri del direttore generale.

Ne deriva dunque che, il direttore generale è tenuto a rispettare una serie di obblighi comuni agli amministratori afferenti al ruolo apicale ricoperto, tra essi si annoverano se ne annoverano alcuni di creazione dottrinale ed altri di origine normativa.

Il direttore generale ha dovere di svolgere i compiti affidatigli con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle specifiche competenze¹¹⁰; il parametro della natura dell'incarico consente di collegare la diligenza alla dimensione e alla tipologia dell'impresa esercitata, nonché alla funzione di amministratore in quanto tale per il dettato letterale della norma, o alla funzione di direttore generale, per quanto concerne l'argomento in esame, vista l'applicazione estensiva. La relazione al d. lgs. 6/2003, ossia la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. esplica, inoltre, che *“Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. E' stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle*

¹¹⁰ Art. 2392, comma 1, c.c.

violazioni rispettivamente imputabili, salva comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio - di essere immuni da colpa¹¹¹.

In capo al direttore generale sorge altresì l'obbligo di impedire il compimento di fatti pregiudizievoli o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose¹¹².

La natura della responsabilità è contrattuale, quindi grava sull'attore la prova dell'inadempimento.

Il direttore generale deve, anche, astenersi dal compiere operazioni non funzionali all'attuazione dell'oggetto sociale; ha il dovere di uniformarsi, in presenza di un interesse proprio o per conto di terzi in una determinata operazione, alle previsioni dell'art. 2391 c.c.

Nell'articolo sopracitato il legislatore ha novellato la norma, disciplinando l'ipotesi in cui l'amministratore abbia interesse in una data operazione, indipendentemente dal fatto che tale interesse confligga con quello della società; vi è quindi un obbligo di comunicazione che grava sull'amministratore delegato nel dettato normativo, ed in questo caso sul direttore generale, che deve astenersi dal compiere l'operazione in conflitto, investendo della stessa l'organo collegiale.

Grava, poi, sulla figura in esame, il divieto di compiere atti in violazione del divieto di concorrenza¹¹³, come già esposto nel primo capitolo tale norma fa esplicito riferimento solo agli amministratori, ma, tramite l'art. 2396 c.c. e ancor più per la tesi, ormai pacifica, che tale articolo consista in un rinvio "in blocco" di tutte le disposizioni inerenti la responsabilità degli amministratori ai direttori generali, si ritiene dunque che anche tale norma trovi applicazione

¹¹¹ Relazione illustrativa del decreto legislativo 6/2003 recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366."

¹¹² Art. 2392, comma 2, c.c.

¹¹³ Art. 2390, comma 1, c.c.

nei confronti della figura qui in esame. Tramite questa disposizione viene dato rilievo ad un potenziale conflitto di interessi, mirando ad evitare che, nel caso specifico, il direttore generale, durante il suo incarico si trovi in situazioni di antagonismo con la società. Il divieto è dunque preordinato a tutelare la società ed è inteso a favorire il perseguimento dell'interesse sociale. La violazione di tale divieto comporta lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell'azione di risarcimento dei danni contro il direttore generale per violazione di un dovere inerente al suo incarico.

Occorre, come già esplicito nei capitoli precedenti, tenere distinte le posizioni dell'amministratore e del direttore generale e le relative responsabilità, l'una consistendo nella gestione dell'impresa, l'altra nell'esecuzione delle decisioni impartite dall'organo amministrativo, sia pure entrambi rivestendo un ruolo apicale nella organizzazione societaria. La responsabilità del direttore generale è, infatti, autonoma rispetto a quella degli amministratori, sebbene tendenzialmente concorrente. Essa sorge per effetto della violazione di obblighi propri e più limitati, attinenti alla esecuzione delle direttive dell'organo amministrativo e non può essere estesa ai danni derivanti dall'assunzione di tali direttive.

Nel valutare la sussistenza di una responsabilità in capo al direttore generale, occorre tenere conto del fatto che l'art. 2396 c.c. delimita la responsabilità dei direttori generali "in relazione ai compiti loro affidati". Rispetto agli amministratori, infatti, i direttori generali si trovano pur sempre in posizione subordinata, non spettando loro, quindi, il compito di sorvegliare l'operato degli amministratori¹¹⁴, inoltre, esistono, in ogni caso, funzioni indelegabili ai sensi dell'art. 2381, comma 4 c.c. da parte degli amministratori che restano di loro esclusiva responsabilità.

¹¹⁴ Trib. Roma 28 settembre 2015, n. 18459

Con la pronuncia n. 121018 del 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che è possibile applicare il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. *business judgement rule*), sempre, però, considerando che la valutazione di ragionevolezza delle scelte è da compiersi *ex ante*, e tenendo conto della adozione o meno delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza dimostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Con la sopracitata sentenza la Suprema Corte riconosce in capo al direttore Generale munito di deleghe l'obbligo di informare il C.d.A. di ogni atto gestorio attraverso una sua effettiva e formale comunicazione al C.d.A. Sul punto i giudici di legittimità affermano che la mancata contestazione da parte del C.d.A. di fatti omissivi riconducibili al direttore generale, una volta conosciuti, non può considerarsi indizio di una pregressa conoscenza delle operazioni effettuate, e dunque, di adempimento dell'obbligo informativo, o di valutazione di obiettiva irrilevanza del contenuto dell'informativa.

Per evitare di incorrere in responsabilità a norma dell'art. 2392 c.c. nei confronti della società, il direttore generale può rifiutarsi di eseguire delibere consiliari che ritiene illegittime¹¹⁵, come verrà meglio esposto nel paragrafo seguente.

Secondo una parte degli interpreti, sarebbe, appunto, necessario annotare il dissenso¹¹⁶ nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, al quale il direttore ha facoltà di partecipare ma non di esprimersi in merito alle votazioni che vi tengono sede, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2392, ultimo comma, c.c.: “*La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo*

¹¹⁵ V. L. FOLLADORI, *La responsabilità*, cit., 525

¹¹⁶ P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 478; *contra* A. BORGIOLO, *I direttori generali di società per azioni*, cit., 316

immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”

3.3. Le azioni esercitabili nei confronti del direttore generale

L'art. 2396 c.c., nel richiamare le disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori, fa “*salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*”.

Questa parte della norma, modificata con il d.lgs. 7 gennaio 2003, n. 6, come già anticipato, accostando esplicitamente il regime di responsabilità proprio dell'amministratore al regime del rapporto di lavoro, dà conto della possibilità di un concorso di azioni, ovvero l'azione di responsabilità di diritto societario e quella fondata sul rapporto di lavoro, nei confronti del direttore generale.

Al riguardo occorre anzitutto considerare che l'art. 3, comma 2, lett. a del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella L. 24 marzo 2012) prevede che le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro il direttore generale sono di competenza inderogabile e funzionale del Tribunale delle Imprese. Ancora, l'art. 144-ter disp. att. c.p.c. esclude dalla competenza del giudice del lavoro le controversie di cui all'art. 50-bis, comma 1, n. 5), seconda parte, c.p.c., ossia le cause di responsabilità promosse da chiunque contro (anche) i direttori generali.

Dal punto di vista della disciplina sostanziale, che varia a seconda che si ritenga di esercitare una azione di diritto societario oppure di diritto del lavoro (sia dal punto di vista del soggetto competente a decidere l'esercizio dell'azione, sia rispetto al rito e alla disciplina in punto di prescrizione applicabile), individuare un criterio interpretativo potrebbe sembrare poco agevole.

Secondo una tesi sostenuta in dottrina¹¹⁷, che ha recentemente avuto riconoscimento da parte della Corte di Cassazione¹¹⁸, l'ultimo inciso dell'art. 2396 c.c. consentirebbe di agire davanti al giudice del lavoro per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da violazione dei doveri del direttore generale.

Si ritiene¹¹⁹ però, più corretto correlare l'azione al panorama del diritto societario, o, a quello giuslavoristico a seconda delle specifiche contestazioni mosse al direttore generale.

Ferma l'applicazione del diritto del lavoro alle azioni diverse da quelle risarcitorie, per queste ultime si dovrebbe applicare il diritto societario quando le azioni attengono a violazioni concernenti mansioni apicali; si dovrebbe, invece, applicare il diritto del lavoro quando esse riguardano violazioni nello svolgimento di mansioni non apicali, comuni a ogni lavoratore.

In forza del richiamo in blocco delle disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori, nei confronti del direttore generale possono agire più soggetti:

Ai sensi dell'art. 2393, comma 1, c.c.: *“L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione”*, l'assemblea dei soci ha, quindi, il potere di deliberare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità. Dalla norma si osserva che qualora l'azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori, del direttore generale per ciò che qui concerne, per

¹¹⁷ ANTONETTO, sub Art. 2396 c.c., in *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, 850; CANESTRARI, *Figure del diritto commerciale*, in *La colpa nella responsabilità civile*, II, Milanofiori Assago, 2006, 655 s.; in termini meno espliciti v. PETRONZIO, *Direttore Generale*, in *Diritto commerciale*, Milano, 2011, 349

¹¹⁸ Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, in *Banca dati De jure*

¹¹⁹ L. FOLLADORI, *La responsabilità del direttore generale*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, 526 ss.

inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, la delibera assembleare costituisce speciale e necessario presupposto processuale dell'azione; la delibera assembleare non è, invece, necessaria quando si versi in ipotesi di azione extra-contrattuale ossia derivante da aspetti squisitamente giuslavoristici.

Il terzo comma dell'art. 2393 c.c., inoltre, riconosce anche al collegio sindacale (con maggioranza qualificata) una competenza deliberativa in ordine all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, e quindi, per quel che qui rileva, del direttore generale.

Per quanto stabilito dall'art. 2393-bis c.c. l'azione sociale potrebbe essere esercitata da una minoranza qualificata di soci *“L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo”*. La ratio seguita qui dal legislatore è volta a consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci.

Ai sensi dell'art. 2394 c.c.: *“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”* il dettato dell'articolo prevede, dunque, la possibilità per i creditori sociali di promuovere l'azione nel caso in cui sussistano i seguenti presupposti: il pregiudizio patrimoniale per i creditori, una condotta illegittima degli amministratori (del direttore generale in questo contesto), un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta. Questa fattispecie di responsabilità presuppone, dunque, l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti in quanto causalmente connessa all'inosservanza, da parte del direttore generale degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale.

Anche in questo caso vige un termine quinquennale dell'azione, che però, non decorre dal momento della commissione dei fatti integrativi della responsabilità, ma da quello successivo del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei debiti, in quanto conoscibile ai creditori.

Per previsione normativa dell'art. 2394-bis: *“In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario”* si evince così che in caso di fallimento, l'azione spetta al curatore. Nell'azione concorsuale confluiscono in modo unitario le azioni di responsabilità esperibili ex artt. 2392 e 2393 c.c. Essa assume, pertanto, carattere unitario e inscindibile, cumulando i presupposti di entrambe e risultando finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatto imputabile agli amministratori, per letterale previsione normativa, e al direttore generale per estensione di disciplina.

Infine, nel differente caso di azione individuale per danno diretto, ai sensi dell'art. 2395 c.c. l'azione spetta anche al singolo socio e al terzo *“Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.”* Tale azione, di natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di fatti illeciti compiuti, per quel che rileva in questo contesto, dal direttore generale. Il tratto distintivo dell'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori, e dunque del direttore generale, viene tradizionalmente identificato nel carattere diretto del danno lamentato dal soggetto legittimato ad esperirla, gli elementi della fattispecie si concretizzano nella condotta del direttore generale, nel pregiudizio

patrimoniale patito dal socio o dal terzo, nel nesso di causalità materiale fra la condotta e il danno lamentato dall'attore, qualificato in termini di diretta efficacia causale della condotta.

In ogni caso, la legge fa salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro del direttore generale con la società.

3.4. Le cause di esenzione da responsabilità per il direttore generale

Come già accennato in precedenza, il direttore generale, in ragione della posizione occupata all'interno dell'organigramma societario, è tenuto a dare attuazione alle direttive impartite dagli amministratori, benché paia indispensabile vada lui riconosciuto il potere di rifiutarsi di eseguire quelle che reputi contrarie ai propri doveri, perché manifestamente illegittime, ovvero palesemente irragionevoli senza che ciò, a rigore, possa assumere rilievo alla stregua di illecito disciplinare in rapporto al sottostante rapporto di lavoro.¹²⁰

Salva, però, la possibilità anche per il direttore generale ritualmente nominato di discostarsi dalle decisioni provenienti dagli amministratori, ogniqualvolta fatti sopravvenuti non a loro tempestivamente comunicabili dovessero renderlo opportuno¹²¹, in ogni altra eventualità potrebbe configurarsi, in virtù di un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 2396 c.c., una disparità di trattamento con il direttore generale irritualmente nominato.

Il direttore generale ritualmente nominato, per andare esente dalle responsabilità, alle quali altrimenti andrebbe incontro per avere dato esecuzione alle disposizioni foriere di danno emanate dagli amministratori, dovrebbe, al pari di quest'ultimi, il cui regime di responsabilità l'art. 2396 c.c. richiama, fare annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle

¹²⁰ V. L. FOLLADORI, *La responsabilità*, cit., 525.

¹²¹ Non si tratterebbe di una semplice facoltà, ma di un vero e proprio obbligo a giudizio di P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 477, n. 56.

deliberazioni del consiglio, nonché darne comunicazione al presidente dell'organo di controllo (laddove le direttive impartite dovessero discendere da deliberazioni dannose per la società, prese dall'organo amministrativo nel corso di riunioni, alle quali il direttore generale abbia partecipato su invito di quest'ultimo, oppure in forza di espressa previsione statutaria), ovvero dovrebbe rendere noto il proprio dissenso al presidente dell'organo amministrativo ed a quello di controllo (ove, al contrario, si dovesse trattare di deliberazioni assunte dal primo in occasione di riunioni, cui il direttore generale non abbia preso parte poiché non invitato o assente, ovvero di istruzioni a lui fornite dai consiglieri delegati¹²²); il direttore generale irrualmente nominato, al contrario, non è gravato¹²³ dalla cura di alcuna delle descritte formalità, dimostrandosi sufficiente non dare corso alle direttive ricevute, ovvero non concorrere alla loro adozione, per potere essere esonerato da analoghe responsabilità¹²⁴.

La nomina da parte dell'assemblea o per disposizione dello statuto, in altri termini, lungi dal conferire al direttore generale così nominato un più accentuato ruolo di autonomia decisionale, bilanciato dalla soggezione al medesimo regime di responsabilità stabilito per gli amministratori, sembra,

¹²² G. FRÈ, *Società per azioni*, cit., 537 ss.; *contra*, P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 478, nt. 60, il quale, nonostante ciò, successivamente a pag. 479, osserva che, ove più in generale il dovere per l'amministratore che sia "immune da colpa" di fare annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio a norma dell'art. 2393, I comma, c.c., dovesse essere interpretato quale impegno minimo che gravi sull'amministratore dissenziente per impedire il compimento dell'atto pregiudizievole, ovvero eliminarne, ovvero ancora attenuarne le conseguenze dannose ai sensi dell'art. 2392, II comma, c.c., allora, posto che siffatto impegno graverebbe con certezza anche sul direttore generale, verrebbero meno le motivazioni che avrebbero suggerito di non estendere a quest'ultimo l'osservanza delle formalità disciplinate dall'art. 2393 III comma, c.c.

¹²³ A. CATANIA, *A margine di un'ordinanza di tema di responsabilità del direttore generale di società di capitali*, cit., 114

¹²⁴ Non stima occorra avere riguardo alla fonte della nomina, per potere affermare la sottrazione del direttore generale al rispetto degli articolati adempimenti previsti dall'art. 2392, III comma, c.c., nel caso di decisioni provenienti dall'organo amministrativo valutate illegittime, L. FOLLADORI, *Direttori generali (voce)*, cit., 2015.

invece, rendere maggiormente proceduralizzata la possibilità di disattendere le direttive, l'attuazione delle quali potrebbe arrecare alla società, ai creditori sociali, ai soci, ed, infine, ai terzi danni, dei quali potrebbe essere personalmente chiamato a rispondere.

4. Case study: analisi di uno statuto societario e verbale di nomina di un direttore generale in una società facente parte di un gruppo a gestione familiare.

Per analizzare un caso pratico di società dotata nel suo organigramma di un direttore generale farò nel seguito riferimento alla previsione di nomina presente nello statuto di una s.p.a. ed in seguito al verbale del consiglio di amministrazione della seduta in cui la nomina è avvenuta.

4.1. La previsione dello statuto societario

“L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri (...) la rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, direttori generali, institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall’organo amministrativo nell’atto di nomina”

4.2. Il verbale

Il giorno *x*, alle ore *x*, in *x*, via *x*, sede della Società, si è riunito dopo essere stato ritualmente convocato il Consiglio di Amministrazione della *xx* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Il Consiglio all'esito di attenta discussione all'unanimità delibera di conferire al solo consigliere *xx* le deleghe per l'esercizio di tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo i limiti previsti dal Codice Civile e dallo Statuto.

Prende successivamente la parola il Presidente il quale chiarisce di ritenere indispensabile la nomina di un Direttore Generale munito di ampi poteri gestionali in ambito operativo al fine di rendere più efficace l'agire della

società sul mercato. Il Presidente propone per tale ruolo il sig. xx, peraltro socio fondatore della società stessa e profondo conoscitore dei prodotti

Il Consiglio di Amministrazione, in quanto tale, nella sua interezza, il Suo presidente e i suoi singoli membri, ciascuno per quanto concerne la sua propria posizione aziendale, sentiti i membri del collegio sindacale,

Delibera allora

Di nominare quale Direttore Generale il sig. xx allo stesso conferendo i poteri come nel seguito meglio precisati:

- 1) stipulare contratti di vendita con clienti terzi che impegnino la società entro la soglia di euro 2 milioni e dare agli stessi esecuzione;
- 2) stipulare contratti in genere di acquisto di beni o servizi fissandone le condizioni e dare agli stessi esecuzione fino ad euro 100.000,00 per ciascun contratto o senza limiti di importo qualora la relativa spesa sia stata autorizzata dai competenti organi societari;
- 3) riscuotere da chicchessia somme per conto della Società rilasciandone quietanza;
- 4) effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante assegni che con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere fino ad € 50.000,00;
- 5) girare, cedere, incassare cambiali e qualsiasi altro titolo di credito fino ad € 50.000,00;
- 6) accendere ed estinguere depositi in danaro, titoli o valuta fino ad € 200.000,00;
- 7) ritirare lettere, plichi, pacchi, anche raccomandati o assicurati presso gli Uffici Postali o qualsiasi altra impresa pubblica o privata;
- 8) svolgere funzioni di coordinamento dei Dirigenti Societari, con ampi poteri decisionali e dispositivi, garantendo il ruolo di interfaccia

funzionale fra i Dirigenti medesimi ed il Consiglio di Amministrazione;

- 9) dirigere, trasferire, sospendere e adottare tutti i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, proporre gli avanzamenti di carriera del personale dipendente, le condizioni, le qualifiche, la categoria, il grado, le retribuzioni, i compensi o le attribuzioni nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvedere all'applicazione, in genere, dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali con il Personale dipendente;
- 10) rappresentare la Società avanti le Organizzazioni Sindacali di categoria ed imprenditoriali, gli Uffici del Lavoro ed i Collegi di conciliazione e di arbitrato, gli Istituti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, infortunistici, etc. con ogni inerente facoltà e con espressa facoltà di conciliare e transigere attenendosi in tale sede alle preventive determinazioni che saranno assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto sociale, potendo anche delegare, a tal uopo, Dipendenti della Società con apposito formale Provvedimento o Disposizione di servizio;
- 11) rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il Personale;
- 12) rappresentare la Società nelle cause di lavoro avanti qualunque autorità giudiziaria, con poteri decisionali e con espressa facoltà di conciliare e transigere nei limiti e secondo gli indirizzi che saranno eventualmente assunti in merito dal Consiglio di Amministrazione;
- 13) rappresentare la Società nei confronti di: Stati, Ministeri, Province, Regioni, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni ed enti italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, al fine di

provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento e/o l'erogazione di contributi pubblici in genere, potendo all'uopo predisporre e/o sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, documento o dichiarazione, etc. inerente, necessario o utile

- 14) rappresentare la Società avanti le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, gli Enti competenti, le Aziende autonome, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, l'ANAS, le Ferrovie, al fine di compiere tutti gli atti amministrativi occorrenti per la realizzazione e l'esercizio di reti idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e depurazione, nonché avanti il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), l'ispettorato della motorizzazione civile per tutti gli atti amministrativi occorrenti per l'esercizio degli automezzi;
- 15) svolgere le pratiche per il recupero dei crediti della Società, effettuando anche transazioni stragiudiziali, purché non implicanti rinunce superiori ad € 25.000,00;
- 16) provvedere per i crediti di valore singolo non superiori ad € 10.000,00 derivanti dal rapporto di utenza, al loro annullamento nei casi di accertata e documentata inesigibilità;
- 17) addivenire ad atti conservativi od esecutivi, iscrivere ipoteche a carico di Debitori, rendere dichiarazioni di terzo pignorato avanti l'Autorità Giudiziaria e ciò anche mediante delega a Dipendenti della Società da formalizzarsi con apposito formale Provvedimento o disposizione di servizio, far elevare atti di protesto cambiario;
- 18) rappresentare la Società nelle procedure fallimentari di terzi, presentare istanze di dichiarazione di fallimento, insinuare i crediti relativi intervenendo in qualsiasi procedura fallimentare o di concordato preventivo, prendere parte ad adunanze dei Creditori, approvare concordati, fare opposizione agli stessi, riscuotere riparti rilasciando quietanza;

- 19) rappresentare la Società per pratiche di valore non superiore ad € 100.000,00 presso Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, Organi del contenzioso tributario, in qualunque sede e grado, con ogni inerente potere, compresa la facoltà di nominare Avvocati, Procuratori speciali e Periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e recessi, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de quo";
- 20) rappresentare la Società e provvedere agli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta, sia quale soggetto che quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma;
- 21) promuovere, per controversie di importo non superiore ad € 100.000,00, azioni giudiziarie, in ogni ordine e grado di competenza civile e penale della Magistratura ordinaria e speciale, del Tribunale Regionale delle Acque ed del TSAP, del Consiglio di Stato e simili, nonché azioni amministrative in ogni grado di competenza; in genere istituire giudizi o promuovere ricorsi anche di carattere straordinario avanti qualsivoglia Autorità. Sempre nei limiti dell'importo di cui sopra, rappresentare la Società in cause sia attive che passive avanti qualsiasi Autorità giudicante ed in via esemplificativa: sporgere querele e denunce e recedere dalle stesse; intervenire nei giudizi "de quo"; fare tutti gli atti di causa necessari, nel senso più ampio dell'espressione, alla tutela dei diritti e degli interessi della Società. Per le azioni giudiziarie ed amministrative di cui sopra, inoltre, potrà: nominare avvocati, procuratori speciali e periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e recessi, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de quo", provvedere, previa acquisizione dei necessari visti, al pagamento delle parcelle ai Professionisti incaricati;

- 22) firmare la corrispondenza di ufficio, facendo precedere il proprio nome dalla denominazione societaria e dalla qualifica;
- 23) predisporre, di concerto con il competente Servizio amministrativo-finanziario, il Progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'esame degli Amministratori per la conseguente redazione della Proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- 24) formulare, in raccordo con i Responsabili dei Servizi societari, proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del CdA a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- 25) predisporre l'Organigramma ed il Funzionigramma aziendale e ogni modifica successiva di detti documenti, da sottoporre all'approvazione da parte del CdA;

4.3. Analisi di questo specifico caso di nomina di nomina di direttore generale

Come si può notare dallo statuto e dal verbale di nomina sopra riportati, il direttore generale, nel caso concreto, rientra nei direttori generali nominati “ritualmente” risulta, infatti, rispettato il dettato normativo dell’art. 2396 c.c. in quanto vi è la disposizione dello statuto con successiva nomina da parte del consiglio di amministrazione, risultando così applicabile, senza alcun dubbio, lo speciale regime di responsabilità previsto per gli amministratori e rinviabile in blocco alla figura qui in esame.

È desumibile la posizione apicale di tale soggetto, in quanto gli vengono attribuiti ampi poteri decisionali e dispositivi, risultando al contempo, però, altrettanto chiara la sua subordinazione rispetto agli amministratori; viene specificato, infatti, che debba essere garantito il ruolo di interfaccia funzionale tra il direttore generale ed il Consiglio di Amministrazione.

La posizione apicale ben si coniuga anche con l'ampiezza dei poteri conferiti, viene concesso, infatti, al direttore generale qui nominato, di stipulare e dare esecuzione a contratti sia di vendita che di acquisto.

La componente di fiducia che caratterizza tale ruolo ben si deduce dalla possibilità che viene concessa al soggetto di ritirare lettere e ogni altro tipo di corrispondenza anche raccomandati o assicurati e dalla concessione della firma alla corrispondenza di ufficio.

Ha inoltre, facoltà di intervenire sul personale dell'impresa, potendo trasferire, sospendere e adottare tutti i procedimenti disciplinari inferiori al licenziamento ed anche proporre avanzamenti di carriera.

Nel caso specifico, il direttore generale risulta anche dotato di rappresentanza, in quanto nel verbale di nomina si legge come tale soggetto possa rappresentare la società avanti alle organizzazioni sindacali e qualsiasi tipo di ente italiano o straniero, ed anche promuovere azioni giudiziarie in ogni ordine e grado.

BIBLIOGRAFIA

- A. CATANIA, *A margine di un'ordinanza di tema di responsabilità del direttore generale di società di capitali*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2021.
- P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, IV, UTET, Torino, 1991.
- G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956
- A. BORGIOLO, *I direttori generali di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1975.
- A. BORGIOLO, *Amministratori di fatto e direttori generali* in *Giur. Comm.*, 1975, II.
- A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, a cura di M. CAMPOBASSO, V. CARIELLO e U. TOMBARI, Giuffrè editore, Milano, 2016, I Tomo
- V. F. PERGOLESI, *Dirigente (voce)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè Milano, 1964.
- A. ZOPPOLI, *Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione*, E.S.I., Napoli, 2000.
- L. SAMBUCCI, sub. Art. 2396 c.c., in *Società di capitali Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli 2004
- F. GALGANO e R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, XXIX, 1, Cedam, Padova, 2006.

- F. FERRARA JR. e F. CORSI *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè Milano, 2011.
- F. VASSALLI, sub. Art. 2396 c.c., in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, II, 2, Piccin, Padova, 2011.
- L. FOLLADORI, *Direttori generali* (voce), in *Dig. Disc. Priv., Sez. comm.*, 2017.
- L. FOLLADORI *La responsabilità dei direttori generali*, in *Riv. Dir. Comm.* 2015.
- P. M. SANFILIPPO, *Gli amministratori*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. CIAN., III, Giappichelli, Torino, 2020.
- P. MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i “management contract”*, in *Contr. impr.*, 1987.
- A. AUDINO, sub. Art. 2396 c.c., in *Il nuovo diritto delle società*, I, a cura di A. Maffei Alberti, CEDAM, Padova, 2005.
- A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni attuali sulla figura del “Direttore generale” d’impresa*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società – Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010.
- N. ABRIANI, *Le modificazioni al codice civile introdotte dal d.lgs. n. 14/2019*, in *Commento al codice della crisi d’impresa. Scema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, a cura di R. D’Arrigo , L. De Simone, F. Di Marzio e S. Leuzzi, I quaderni di *in executivis*, Genius, 3/2019.
- G. GIUGNI, *Le categorie dei prestatori di lavoro: panorama comparativo*, in *Rivista trimestrale*, 1966.

- V. G. GIUGNI, *Il dirigente d'azienda nel diritto*, in *Il dirigente d'azienda nell'evoluzione della società*, Atti del Convegno CIDA, Roma, 1974.
- P. TOSI, *Il dirigente d'azienda*, Franco Angeli, Milano, 1974.
- C. ZOLI, *Dirigente* (voce), in *Diritto del lavoro*, a cura di P. Lambertucci, *Dizionari del diritto privato*, promossi da Irti, Giuffrè, Milano, 2010.
- P. LAMBERTUCCI, *Il dirigente d'azienda tra orientamenti giurisprudenziali, assetti contrattuali e discipline legali: l'occasione per un bilancio*, in *Riv. it. dir. lav.*, III, 2012.
- P. M. SANFILIPPO, *Gli amministratori*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, III, Giappichelli, Torino, 2020.
- F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003*, UTET Giuridica, 2013.
- C. ANGELICI, *La società per azioni. Principi e problemi*, Giuffrè, Milano, 2012.
- V. N. ABRIANI *Gli amministratori di fatto nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1998.
- N. ABRIANI, *Dalle nebbie della finzione al nitore della realtà: una svolta nella giurisprudenza civile in tema di amministratore di fatto*, 14 settembre 1999, n. 9795, in *Giur. Comm.*, 2000.
- M. CIAN, *Manuale di diritto commerciale* III edizione, a cura di L. Pisani, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.
- FERRARA JR. e CORSI, *Gi imprenditori*, IX edizione, Giuffrè editore, 2011.
- A. L. SANTINI, L. SALVATORE e L. BENATTI, *Società a responsabilità limitata, Commentario del Codice Civile e codici*

- collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, *Libro quinto: Lavoro art. 2462 – 2483*, II edizione, Zanichelli editore, 2022
- G. F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, UTET, Torino, 2018.
 - F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna, 2013.
 - P. PETINO, *Rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 1968.
 - G. CASELLI, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, IV, UTET, Torino, 199.
 - V. SALAFIA, *Il direttore generale nelle società commerciali*, in *Le società*, 2009.
 - V. L. ANTONETTO, *Direttore generale*, in *Il diritto. Enc. giur.*, 5, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.
 - A. LUCIANO, *Il direttore generale di s.p.a. tra diritto societario comune e diritto societario delle banche*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2018
 - V. SANTORO, *L'autonomia dei direttori generali tra diritto del lavoro e diritto delle società*, in *Lav. Dir.*, 1997.
 - P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, cit., 483; contra, A. AUDINO, *Il nuovo diritto delle società*, I, a cura di A. Maffei Alberti, CEDAM, Padova, 2005.
 - M. MENICUCCI, *Fatto illecito dei dirigenti e responsabilità degli amministratori*, nota a Cass., 11 aprile 2001, n. 5443, in *Giur. comm.*, 2002.
 - ANTONETTO, sub Art. 2396 c.c., in *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004.

- CANESTRARI, *Figure del diritto commerciale*, in *La colpa nella responsabilità civile*, II, Milanofiori Assago, 2006.
- PETRONZIO, *Direttore Generale*, in *Diritto commerciale*, Milano, 2011.
- Consiglio di Stato n. 5641/2011
- Trib. Roma, n. 19185/2015 da notizia il *Sole 24 ore* del 16 dicembre 2015.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13 gennaio 2009, in *Il caso.it*, 4 Maggio 2009
- Trib. Torino, 9 aprile 1997, in *Giur. It.*, 1998, I, 2, 1691.
- Trib. Vigevano, 9 marzo 1983
- Trib. Salerno, 10 dicembre 2009, in *Giur. Comm.*, 2011
- Trib. Roma 28 settembre 2015, n. 18459
- App. Napoli, 23 ottobre 2003, in *Giur. Napoletana*, 2004
- App. Venezia, 30 gennaio 2020, n. 288, in *Dejure*
- App. Firenze, 14 luglio 1978, in *Riv. Not.*, 1980

Giurisprudenza

- Cass. 10 novembre 1987, n. 8279; Cass. 1 novembre 1987, n. 8160, in *Dir. Fall.*, 1988, II, 376; Cass., 16 giugno 1979, n. 3400, in *Giur. It.*, 1980.
- Cass., 8 novembre 1984, n. 5640, in *Giust. Civ. Mass.*, 1984, 11.
- Consiglio di Stato n. 5641/2011
- Cass. n. 23630/2015
- Cass. 5 dicembre 2008, n. 28819, in *Riv. Dir. Comm.*; 2009
- Cass. 17 febbraio 2011, n. 3848, in *Riv. Not.*, 2011, 1430
- Cass. 19 febbraio 2011, n. 3848, in *Riv. not.*, 2011,
- Cass. 27 aprile 2007, n. 10096, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 4;
- Cass. 15 novembre 2006, n. 24298, in *Giust. Civ. Mass.* 2006, 11;
- Cass. 13 giugno 2006, n. 13669, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, 6
- Cass. 6 gennaio 1982, n. 18 in *Giur. Comm.*, 1983
- Cass. 30 marzo 2000, n. 3903, in *Giust. Civ. Mass.* 2000
- Cass. 25 ottobre 1985, n. 5271, in *Giust. Civ. Mass.* 1985,
- Cass. 7 febbraio 1984, n. 936, in *Giust. Civ. Mass.* 1984
- Cass. 19 giugno 1995 n. 6938, in *Società*, 1996
- Cass., 14 novembre 2019, n. 29689, in *Guida dir.*
- Cass. 17 luglio 2007, n. 15883, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007,
- Cass. 12 novembre 2004, n. 21520, in *Giust. Civ. Mass.* 2004
- Cass. 18 febbraio 2000, n. 1817, in *Giust. Civ.*, 2001
- Cass. 3 giugno 2010, n. 13468, in *Giur. Comm.*, II, 2011
- Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447, in *Giur. Comm.*, II, 1999

- Cass. 28 luglio 1986, n. 4824, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986
- Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906, in *Giur. Comm.*, 1983
- Cass. 26 giugno 1979, n. 3563, in *Giur. Comm.*, 1980
- Cass. 22 giugno 1978, n. 3092, in *Giur. Comm.*, 1979
- Cass. 19 dicembre 1978, n. 6085, in *Giur. Comm.*, 1979
- Cass. 17 maggio 2010, n. 11973, in *Riv. Not.*, 2011
- Cass. 13 marzo 1982, n. 1632, in *Giust. Civ.*, 1982
- Cass. 18 agosto 2003, n. 12085, in *Gust. civ. Mass.*, 2003
- Cass. 7 Marzo 1996, n. 1793, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1997
- Cass. 21 gennaio 1993, n. 706, in *Guida lav.*, 1993
- Cass. 19 maggio 1987, n. 4586, in *Giust. Civ. Mass.*, 1987
- Cass. 28 ottobre 1983, n. 6413, in *Not. giur. lav*, 1984
- Cass. n. 1925/1999
- Cass. n. 9795/1999
- Cass. n. 28819/2008
- Cass. n. 2586/2014
- Cass. 8 settembre 2004 n.18090
- Cass. 17 febbraio 2011 n. 3848
- Cass. 11 febbraio 1989 n. 850
- Cass. 8 novembre 1984 n. 5640
- Cass. 13 Gennaio 2020, n. 345
- Cass. 24 luglio 2015, n. 15619
- Cass. penale, Sez. V, 28 luglio 2017, n. 37932
- Cass. penale n. 17939/2014

- Cass. n. 2586/2014
- Cass. penale, Sez. V, 10 settembre 2020
- Cass. penale, Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 7437
- Cass. 28819/2008

RINGRAZIAMENTI

Esprimo un sentito ringraziamento all'Università di Padova ed in particolare al Corso di laurea di Giurisprudenza 2.0 per avermi permesso di apprendere il mondo del diritto in tutte le sue sfaccettature con un corso innovativo e stimolante che guarda alla teoria tanto quanto al mondo pratico e del lavoro.

Ringrazio con stima e riconoscimento il mio relatore il Professore Marco Speranzin, per avermi seguita con disponibilità e pazienza in questa fase conclusiva del mio percorso universitario.